

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XV
n. 321**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

**ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA
MANIFATTURIERA (EFIM)**

(Esercizi dal 1° dicembre 1998 al 30 giugno 2000)

Trasmessa alla Presidenza il 26 febbraio 2001

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Determinazione della Corte dei conti n. 8/2001 del 9 febbraio 2001	Pag.	5
--	------	---

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) per gli esercizi dal 1° dicembre 1998 al 30 giugno 2000	»	7
--	---	---

DOCUMENTI ALLEGATI:

Relazione del Commissario liquidatore al 31 dicembre 1998	»	43
Relazione del Commissario liquidatore al 30 giugno 1999	»	79
Relazione del Commissario liquidatore al 30 giugno 2000	»	97

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 8/2001**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 9 febbraio 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964, con il quale l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

viste le relazioni del Commissario liquidatore per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 30 giugno 2000;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Nicola Mastropasqua e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 30 giugno 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7, della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltreché delle relazioni del Commissario liquidatore, della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, unitamente alla documentazione citata nelle premesse l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Nicola Mastropasqua

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
COMMISSARIALE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA
MANIFATTURIERA (EFIM), IN I.C.A. DAL 1° DICEMBRE 1998 AL 30 GIUGNO 2000**

SOMMARIO

1. La gestione commissariale EFIM e la liquidazione coatta amministrativa - 2: Le fasi finali di attuazione del programma di liquidazione del gruppo EFIM; 2.1 Le società della Difesa; 2.2 Gli swaps; 2.3 I conti correnti bancari - 3. Conclusioni

PAGINA BIANCA

1. La gestione commissariale EFIM e la liquidazione coatta amministrativa

Nella precedente relazione sul risultato del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 12 della legge 28 marzo 1958, n.259, sulla gestione dell'Ente finanziamenti ed industrie manifatturiera (EFIM) la Corte dei conti ha riferito sullo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa alla quale l'ente è stato sottoposto successivamente al 20 gennaio 1995.

In quella occasione la Corte ha posto in evidenza, ripercorrendo la genesi economica e normativa della liquidazione, gli obiettivi pubblicistici perseguiti, i costi economici degli stessi, la struttura e la dislocazione dei poteri tra gli organi della liquidazione, sottolineando la insufficienza delle norme contenute nella legge fallimentare a regolare i problemi posti in consimili evenienze.

In particolare la Corte ha sottolineato, sulla base della esperienza EFIM, come appaia opportuno valutare una diversa dislocazione di atti e poteri, a modifica della normativa sulla liquidazione coatta amministrativa prevista nella legge fallimentare, disciplina ormai non più rispondente alla realtà economico-sociale nella quale si verificano evenienze di rilevante impatto sul bilancio dello Stato e sui conti pubblici.

In particolare si dovrebbe prevedere l'obbligo dell'Autorità di vigilanza di emanare direttive almeno annualmente e comunque imporre a detta autorità di dare risposte in tempi prefissati alle richieste del liquidatore.

Si dovrebbe altresì prevedere l'obbligo di comunicazione contestuale di tutti i più rilevanti fatti gestori al comitato di sorveglianza, al fine di consentire a questo di esprimere, se necessario, valutazioni di ordine giuridico ed economico comunque utili agli altri organi della liquidazione.

Nella precedente relazione si era dato atto della conclusione del momento di rilevanza socio-economico della liquidazione EFIM con il trasferimento a terzi delle imprese ritenute ancora valide per il mercato, mentre rimanevano da concludere le operazioni proprie della liquidazione per EFIM e per le altre società non alienate.

Si sottolineava che nell'arco di un quinquennio dalla approvazione del primo programma ricognitivo della situazione economica e produttiva del gruppo EFIM era stato possibile definire la sorte della società e delle imprese. EFIM ormai non è un gruppo operativo sotto il profilo industriale, ma è attivo solo ai fini della definizione della liquidazione.

La gran parte dell'attività di impresa è stata ceduta a terzi. La validità delle operazioni di vendita non va, per quanto si è sopra detto, valutata sotto il profilo reddituale di ricavi possibili secondo criteri meramente economici e di mercato. Le finalità di continuazione delle imprese e di conservazione dei livelli occupazionali erano, infatti, scopi pubblici preminenti.

La liquidazione ha, infatti, sempre tenuto presente la necessità di garantire il futuro alle società o aziende o complessi di cespiti ceduti, preoccupandosi di verificare la credibilità delle proposte sotto il profilo dei piani industriali redatti ai compratori, che peraltro non potevano essere considerati vincolanti se non per la parte relativa agli impegni per l'occupazione.

Questa viene imposta come obbligazione fondamentale che deve essere assistita da garanzie bancarie, anche per le penali. Ove non vengano trasferite azioni di società, ma cespiti, atto conclusivo del provvedimento è un accordo di programma fra imprenditore acquirente, enti locali, sindacati e commissario che comporta anche impegno per l'occupazione e lo sviluppo.

A ciò consegue che la validità delle attività di cessione delle imprese svolte dalla liquidazione EFIM va valutata nel medio lungo periodo in relazione al raggiungimento delle finalità perseguite e perciò in relazione alla permanenza sul mercato delle imprese che contemporaneamente assicurano un adeguato livello occupazionale.

In sostanza allo stato, come risulta anche dalla documentazione trasmessa dal Commissario liquidatore EFIM con lettera del 10 febbraio 2000, esistono dal punto di vista formale, 36 società controllate dall'EFIM, che in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 643/1994 convertito con modificazioni nella l. 738/1994, sono state assoggettate tutte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Ad ogni società è stato

preposto un commissario liquidatore o, nel caso di procedure particolarmente complesse, una terna di commissari liquidatori.

Dette società in larghissima parte hanno già concluso o stanno concludendo la loro attività gestionale in quanto:

- (a) nessuna è più titolare di imprese, né ha esercizi provvisori in atto per attività di produzione o distribuzione;
- (b) tutte hanno ceduto le rispettive aziende, con contratti talora antecedenti, talora successivi all'assoggettamento alla procedura liquidatoria;
- (c) tutte hanno già predisposto e depositato in Tribunale lo stato passivo e rimangono in vita per la gestione della fase di pagamento dei rispettivi creditori, per la gestione dei contenziosi tuttora pendenti (aventi natura composita: contenzioso tipicamente fallimentare - opposizioni allo stato passivo e/o insinuazioni tardive; contenzioso tributario; azioni di responsabilità e/o di risarcimento danni nei confronti di precedenti amministratori e/o sindaci); e per il recupero di crediti, in larga misura vantati nei confronti dell'erario.

Secondo il Commissario liquidatore EFIM non è possibile allo stato effettuare previsioni serie dei tempi e dei risultati della chiusura delle singole procedure di liquidazione coatta amministrativa di ciascuna singola società.

Certo è che tutte le società in liquidazione coatta amministrativa si avviano verso la conclusione e che le attività dei commissari liquidatori hanno in parte preponderante natura routinaria, essendo concluse e superate, in linea generale, le principali e più complesse problematiche poste da tale attività, perché sostanzialmente rimangono attuali il contenzioso ed il recupero dei crediti.

In questa situazione la Corte dei conti aveva suggerito di trasferire la titolarità della liquidazione EFIM e delle società in l.c.a. da questa totalmente possedute in capo ad un organo diverso, da individuarsi

nell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Ministero del Tesoro, per legge competente allo svolgimento di procedure liquidatorie.¹

Si tratta infatti di gestire solo operazioni connesse ad una ordinaria liquidazione coatta amministrativa anche se di ampia dimensione, e cioè di pagare debiti inseriti negli stati passivi, di riscuotere crediti, di gestire il contenzioso.

La strada scelta dal Governo, su impulso del Commissario liquidatore EFIM, è stata invece diversa.

Il Commissario liquidatore EFIM in una lettera in data 24 settembre 1999 indirizzata al Direttore Generale del Tesoro poneva in evidenza l'esigenza di snellimento complessivo della struttura liquidatoria del gruppo EFIM.

In proposito il Commissario liquidatore ha sottolineato che tra le 36 società tuttora esistenti, la normativa speciale EFIM (e in particolare l'art. 5 del d.l. 516/1994, convertito con modificazioni dalla l. 598/1994 e dal d.l. 504/1996 convertito con modificazioni nella l. 602/1996) opera una distinzione necessaria tra quelle le cui azioni appartengono per intero, direttamente o indirettamente, all'EFIM, e quelle che non si trovano in tale situazione.

Per le prime infatti, e non per le seconde, è previsto che i creditori delle stesse vengano soddisfatti del proprio credito al 100%, con le modalità previste dal citato art. 5. Viceversa, le società non interamente possedute da EFIM, seguono le regole stabilite per il pagamento dei creditori dal R.D. 267/1942, ossia pagano i propri creditori in moneta fallimentare, in proporzione all'attivo realizzato.

A tale distinzione sostanziale si accompagnano importanti distinzioni procedurali attinenti allo svolgimento dell'attività liquidatoria. In particolare, solo le società interamente possedute da EFIM hanno l'obbligo,

¹ Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.b) del D.P.R. n.154/1998 detto ispettorato provvede alla liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti organismi e società sottoposti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, assoggettati dalla legge alla procedura liquidatoria amministrativa da parte del Ministero, gestione temporanea degli affari correnti e gestione conservativa del patrimonio degli enti, organismi e società ai fini della liquidazione.

in aggiunta a quello di depositare in tribunale lo stato passivo, di predisporre e depositare presso il Ministero del Tesoro un elenco dei crediti, la cui approvazione da parte dello stesso Ministero è condizione necessaria per la richiesta e la successiva emissione, da parte della Cassa DD.PP., delle obbligazioni tramite le quali l'art. 5, comma 4-ter, del d.l.487/1992 e successive modifiche e integrazioni prevede vengano soddisfatti i creditori per crediti sorti prima del 18 luglio 1992.

All'interno delle società interamente possedute da EFIM, vicende particolari hanno riguardato le società del settore alluminio (di cui residuano, tutte assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, Alumix, Alucasa, Alutekna, Alures, Almax Italia, Comsal, Nuova Comsal, Sardal). Per talune di esse, infatti, la procedura di assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa è intervenuta più tardi rispetto alle altre, in considerazione del fatto che la vendita dei rispettivi cespiti è avvenuta successivamente, nella fase finale della liquidazione EFIM, e ha dovuto far fronte a speciali e complessi problemi sia di natura contrattuale, sia di natura occupazionale, sia soprattutto di conflitto con l'Unione Europea.

In conseguenza si delineano nel gruppo di società possedute al 100% due gruppi, uno del settore alluminio, l'altro di tutte le altre società.

D'altra parte, con riferimento stavolta al gruppo delle società non interamente possedute al 100% da EFIM, analoghe situazioni di assoluta specialità sussistono con riferimento alla Finanziaria Ernesto Breda e a Safim Factor.

Per la prima, in considerazione del fatto che è l'unica società dell'ex gruppo EFIM tuttora quotata in borsa (con quotazione attualmente sospesa) e con una quantità di azionisti privati, in numero di circa 9.000, complessivamente possessori di circa il 48% delle azioni costituenti il capitale sociale, fatto che può generare manifestazioni di interesse per l'acquisto di tale società.

Per la seconda (Safim Factor), in considerazione dell'esistenza di un contenzioso di particolarissima complessità, la cui sistemazione era in corso e che implicava la proposta di un concordato ex art. 214 l.f., in modo da

consentire di chiudere la liquidazione coatta amministrativa secondo particolari procedure².

Sulla base di questi presupposti, successivamente meglio specificati ed articolati nella corrispondenza intrattenuta tra il Ministero del Tesoro ed il Commissario liquidatore è stato inserito nel disegno di legge finanziaria 2001, l'art. 74 secondo il quale dalle 36 gestioni liquidatorie (l.c.a.) dell'ex gruppo attualmente in essere si passerebbe a solo 5 mediante accorpamenti come segue: a) nella EFIMPIANTI S.p.A. in l.c.a. confluirebbero 13 società pure in l.c.a. possedute al 100% appartenenti al settore c.d. "non alluminio"; b) nella ALUMIX S.p.A. in l.c.a. confluirebbero n.8 società pure in l.c.a., possedute al 100%, appartenenti al settore c.d. "alluminio"; c) nella NUOVA BREDA FUCINE S.p.A. in l.c.a. confluirebbero n.10 società pure in l.c.a. non possedute al 100%; d) FEB S.p.A. in l.c.a. e SAFIM FACTOR S.p.A. in l.c.a. non sarebbero destinatarie di accorpamenti.

La disposizione è divenuta l'art. 156 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Pertanto alla data di entrata in vigore della norma in rassegna le 31 (cioè 13 + 8 + 10) gestioni in l.c.a. sopra richiamate verranno chiuse e gli organi delle stesse dovranno presentare il proprio rendiconto agli organi delle tre l.c.a. accorpanti (Cfr. lettere a, b e c che precedono).

² Come si dirà il contenzioso si è sostanzialmente chiuso con l'accordo transattivo tra Safim Factor e Finmeccanica formalizzato in data 16 maggio 2000. All'esito di lunga e complessa trattativa Safim Factor ha accettato, a saldo e stralcio e transazione dei crediti azionati nei confronti della Finmeccanica, quale incorporante delle società ex Efim del c.d. comparto Difesa e della SMA spa. in liquidazione, nonché a definitiva regolazione dei crediti vantati nei confronti delle succitate società la somma in contanti di lire 146 miliardi offerta da Finmeccanica e la rinuncia della C. Fin spa ad ogni pretesa conseguente e/o attinente alla sua ammissione allo stato passivo di Safim Factor, con eccezione della posizione relativa al giudizio pendente nei confronti della Oto Melara spa, incorporata da Finmeccanica, e della Armamenti Aerospazio spa, e avente ad oggetto un credito di lire 100.000.000.000 oltre interessi, originante da un'operazione intercorsa con la Oto Melara spa mediante mandato di credito al Credito Italiano che non poteva essere oggetto della transazione in quanto non esclusivamente riferibile a Safim Factor spa in l.c.a. e a Finmeccanica spa.

Si è previsto altresì l'impegno di Finmeccanica spa a corrispondere alla Safim Factor spa in l.c.a. quegli importi che all'esito del contenzioso tuttora in corso con il Credito Italiano (subcessionario di parte dei crediti ceduti dalle società del settore Difesa), quest'ultimo dovesse ottenere dalla Safim Factor spa in l.c.a..

L'accordo transattivo tra Safim Factor e Finmeccanica è stato formalizzato in data 16 maggio 2000, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza rilasciata il 25 febbraio 2000 Prot. CL 172/00 e previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza reso in data 10 febbraio 2000 ai sensi della legge fallimentare.

La norma, in particolare, dispone che "alla gestione delle disponibilità finanziarie della società ALUMIX S.p.A. in l.c.a. e della società EFIMPIANTI S.p.A. in l.c.a. si applica l'articolo 5, comma 7, secondo e terzo periodo del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487, convertito, con modificazioni della legge 17 febbraio 1993, n.33, sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in l.c.a. il conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato, rispettivamente, ad ALUMIX S.p.A. in l.c.a. e ad EFIMPIANTI S.p.A. in l.c.a."

Di rilievo è l'ottavo comma dell'art. 156 che dispone l'estinzione dei debiti e crediti tra Efim e società facenti capo ad ALUMIX S.p.A., EFIMPIANTI ed amministrazioni dello Stato, debiti essenzialmente relativi a pendenze fiscali.

Dallo stesso testo normativo risulta evidente che la prosecuzione dell'attività delle società di che trattasi è essenzialmente finalizzata alla prosecuzione del contenzioso giudiziario, la cui durata potrà protrarsi per oltre un decennio.

Naturalmente con la soluzione prescelta rimangono in vita una pluralità di società del gruppo EFIM in liquidazione con i conseguenti costi di gestione dell'apparato amministrativo e con costi del contenzioso particolarmente elevati perché dette società non godono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (come è invece per le Amministrazioni dello Stato).

A ciò si aggiunga che dal contenzioso potrebbero nascere azioni di rivalsa da parte di soggetti nei cui confronti il contenzioso stesso è stato intentato nonché le spese di giudizio in caso di soccombenza³.

³ Attualmente risultano pendenti n. 21 azioni di responsabilità promosse da Efim e dai singoli Commissari Liquidatori nei confronti dei cessati organi sociali di Efim e delle società ex Efim, poi assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi della legge fallimentare.

L'importo complessivo del risarcimento danni richiesto ammonta ad oltre 886 mld giacché per talune azioni non è stato possibile quantificare nell'atto di citazione l'ammontare del risarcimento danni richiesto, riservandosi di farlo in corso di giudizio.

L'importo del risarcimento danni riconosciuto giudizialmente, anche provvisoriamente, ammonta a circa 4,5 mld mentre l'importo effettivamente incassato di azioni di responsabilità è pari a circa 106 milioni.

Le azioni di risarcimento danni promosse nei confronti delle società di revisione da Efim e da società ex Efim e attualmente pendenti, risultano essere n. 12.

Allo stato non è possibile, pertanto, conoscere il costo finale della liquidazione EFIM non apparendo se non parzialmente significativa, l'indicazione da parte del Commissario liquidatore di una spesa complessiva inferiore per 2.423 miliardi al tetto massimo di 14.300 miliardi di lire previsto per i finanziamenti attraverso le Cassa D.D. e P.P..

Con sentenza 18 ottobre 1999 n. 9334 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da Efim contro Coopers e Lybrand ed è stato predisposto atto di appello.

Il Tribunale di Roma, invece, con sentenza 16 aprile 1999 ha affermato la responsabilità della società di revisione citata in giudizio, e pertanto ha condannato la Reconta Ernest & Young spa al risarcimento dei danni in favore di Alumix in l.c.a. che sono stati quantificati nella misura di 3,5 mld, oltre interessi, qualora non sia possibile recuperare detto importo all'esito dell'azione giudiziaria promossa nei confronti della Moberis e di Innocenti Corrado.

2. Le fasi finali di attuazione del programma di liquidazione del gruppo EFIM

Come si è detto il programma di liquidazione del gruppo EFIM riguarda ormai solo la gestione del copiosissimo contenzioso (circa 2.400 procedimenti giurisdizionali aperti), il recupero dei crediti, il pagamento dei debiti inseriti negli stati passivi.

In effetti il Commissario liquidatore ha trasmesso relazioni annuali al Ministro vigilante, aggiornando la situazione al 30 giugno 1999 ed al 30 giugno 2000.

In questa sede si dà notizia degli ulteriori sviluppi del programma di liquidazione, nei suoi termini essenziali già illustrato nella precedente relazione.

Le società della Difesa

Nella precedente relazione della Corte dei conti è stata articolatamente esposta la vicenda della cessione delle società controllate da EFIM operanti nel settore Difesa ed aereo spaziale a Finmeccanica.

Si è in quella occasione sottolineata la situazione di conflittualità diffusa tra EFIM e società da essa controllata con Finmeccanica in ordine ai contenuti ed agli effetti dei contratti di compravendita delle società ed aziende della Difesa, situazione che si avviava comunque a definizione almeno parziale attraverso una composizione transattiva.

La vicenda e le osservazioni della Corte su di esse possono così essere sintetizzate:

1. Momento centrale per l'attuazione del programma di liquidazione del gruppo EFIM è stata la cessione delle società operanti nel settore Difesa e aerospaziali.

La legge n.33/1993, al fine di mantenere in mano pubblica dette società ne ha previsto il trasferimento a società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del Tesoro, successivamente individuata in Finmeccanica.

Ciò è avvenuto attraverso un articolato percorso segnato dal contratto del 21 dicembre 1992 di affitto ad IRI o a società dalla stessa controllata (poi indicata in Finmeccanica) dei complessi aziendali di Oto Melara, Breda Meccanica, Bresciane, SMA, Officina Galileo, Agusta Sistemi, Agusta OMI; dalla successiva vendita a Finmeccanica dei complessi aziendali con opzione per l'acquisto delle azioni di dette società stipulati il 12 febbraio 1994 e, infine, a seguito dell'esercizio da parte di Finmeccanica dell'opzione, con i contratti di vendita del 30 dicembre 1994, che hanno avuto ad oggetto le azioni sia delle sopracitate società principali del settore Difesa innanzi citate, ma anche di società minori possedute da EFIM e dal gruppo.

2. La determinazione del prezzo della compravendita e talune clausole contrattuali hanno dato luogo ad articolato contenzioso tra EFIM e Finmeccanica.

3. Al momento della stipula dei contratti il compratore pagava solo un prezzo simbolico, mentre la determinazione dei prezzi di trasferimento veniva demandato a mandatarî delle parti o, in mancanza di accordo, ad un Arbitratore.

Questi veniva nominato dal Tribunale di Roma e determinava il prezzo di cessione delle azioni con criteri reddituali o finanziari fissandolo in Lire 175.056.000.000, oltre interessi a decorrere dal 30 dicembre 1994.

Il Commissario liquidatore EFIM, non condividendo detti criteri, adiva il Collegio arbitrale previsto in contratto. Quest'organo affermava che la determinazione del prezzo delle azioni doveva essere effettuato utilizzando criteri misti patrimoniali-reddituali ed annullava il lodo dell'arbitratore, riservandosi di determinare il prezzo delle azioni.

4. Altro motivo di contenzioso nasceva in ordine al pagamento dei corrispettivi di elementi patrimoniali relativi ai rapporti di fornitura di materiale bellico ad Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela ed Indonesia stipulati anteriormente al 31 dicembre 1992.

Detti rapporti giuridici e le correlative poste patrimoniali dovevano, ai sensi dell'art. 8, comma 2 - quater, della legge n.598/1994 essere trasferiti, ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ad una società all'uopo costituita dal Commissario liquidatore EFIM e le cui azioni dovevano essere intestate al Ministero del Tesoro.

Veniva così costituita la Armamenti e Aerospazio S.p.A. alla quale venivano conferiti da parte delle società che ne erano titolari, gli elementi patrimoniali connessi ai rapporti giuridici di cui sopra, individuati con decreto del Ministro del Tesoro del 29 dicembre 1994.

Le società dalle quali i rapporti giuridici erano stati scorporati e successivamente Finmeccanica chiedevano ad EFIM il pagamento di somme

che assumevano dovute per detto trasferimento, calcolandole a valore di libro. EFIM resisteva.

Veniva così adito apposito collegio arbitrale, il quale riconosceva che inter partes il controvalore per il trasferimento dei rapporti di cui sopra è di Lire 965 miliardi, oltre interessi legali a decorrere dal 30 dicembre 1994.

Al pagamento di questa somma era tenuto in via sussidiaria EFIM ove a ciò non avesse provveduto, in tutto o in parte, il Ministero del Tesoro, quale azionista della Società Armamenti e Aerospazio.

5. I contratti di cessione delle aziende della Difesa a Finmeccanica includevano, sulla base del piano di ristrutturazione industriale approvato con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria del 4 agosto 1993, una clausola indennitaria nel caso di mancato ottenimento di commesse da parte del Ministero della Difesa, secondo dati quantitativi e temporali relativi al decennio successivo al piano stesso. Finmeccanica con lettera dell'8 maggio 1998 attivava tale clausola.

6. Nel sopracitato decreto di ristrutturazione industriale delle aziende della Difesa veniva anche previsto a carico della liquidazione EFIM il costo del proporzionamento degli organici e cioè il costo necessario per ridurre gli organici del personale attraverso prepensionamenti e messa in cassa integrazione guadagni. Dubbio sorgeva sull'inserimento in detta voce delle retribuzioni corrisposte al personale tra la data di affitto delle imprese e la messa in c.i.g.

A copertura di dette spese era stato peraltro stanziata con D.L. n.643/1994 la somma di Lire 145,5 miliardi.

7. Dopo lunghe trattative EFIM e società del gruppo EFIM e Finmeccanica raggiungevano su questi punti, come su reciproci riconoscimenti di debito nonché su rapporti contenziosi tra società del gruppo EFIM e Finmeccanica, un accordo trasfuso in uno schema di transazione.

In detto accordo transattivo venivano fissate, tra l'altro, le seguenti clausole:

- la determinazione del prezzo di vendita delle azioni delle società della Difesa, sulla base dei criteri indicati nel lodo del collegio arbitrale, nell'importo di Lire 437 miliardi;
- la determinazione dell'importo delle poste patrimoniali e di rapporto di forniture di materiale bellico ad Iran, Iraq, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, trasferite da società della Difesa acquistate da Finmeccanica alla società Armamenti ed Aerospazio, di cui al lodo arbitrale in Lire 335 miliardi posti a carico di Efim, con contestuale trasferimento delle azioni di Armamenti e Aerospazio al Ministero del Tesoro;
- la determinazione dell'indennizzo per mancata assegnazione alle società della Difesa acquistate da Finmeccanica di commesse militari per il periodo 1997 - 2002, nell'importo di Lire 175 miliardi, ritenuto congruo da consulenti nominati dal Ministero del Tesoro;
- la determinazione in Lire 140 miliardi delle somme da pagare a Finmeccanica per interventi a favore dei dipendenti in conseguenza del c.d. riproporzionamento degli organici.

8. In ordine al contenzioso tra EFIM e Finmeccanica conseguente al trasferimento delle azioni delle società della Difesa la Corte poneva in rilievo le seguenti considerazioni.

9. La controversia sul prezzo di trasferimento delle azioni è stata conseguenza della formulazione dei contratti di vendita, nei quali non solo non sono stati indicati i prezzi della compravendita ma neppure formulati in modo esaustivo i criteri di individuazione del prezzo, tanto che l'Arbitratore unico nominato dal Tribunale di Roma ed il collegio arbitrale adito dalle parti sono pervenuti a conclusioni tra loro largamente difformi.

10. Del tutto particolare è la vicenda del trasferimento dei rapporti giuridici nascenti dalle forniture ad Iran ed altri paesi. Si trattava di rapporti sostanzialmente onerosi per le società che avevano costruito materiali bellici non più forniti per vicende internazionali ad Irak, Iran, Libia e Stati sudamericani, rapporti che secondo il piano di ristrutturazione industriale andavano scorporati dalle società della Difesa per non gravarle di un carico

debitorio. Attraverso varie vicende amministrative, contrattuali e normative esposte nella precedente relazione, detti rapporti sono stati trasferiti a valore di libro ad una società appositamente costituita (Armamenti ed Aerospazio) e subito dopo posta in liquidazione, la quale nel bilancio al 31 dicembre 1996, ultimo disponibile, a fronte di un capitale sociale di circa 695.230 milioni di lire espone perdite per circa 872.280 milioni di lire.

Inoltre, secondo la relazione del collegio sindacale di detta società, le poste attive di bilancio relative ai materiali acquisiti sono del tutto inattendibili poiché detti materiali sono stati realizzati ad hoc per i committenti ed ormai obsoleti. Gli unici possibili acquirenti dei materiali sono peraltro le società che li hanno alienati in quanto rientrano nel quadro di loro nuove iniziative commerciali.

In sostanza è stata costituita una nuova società per azioni per trasferire ad essa, ad un prezzo incomparabilmente superiore al reale valore, beni da svendere alle stesse imprese trasferenti o da rottamare.

Inoltre il Ministero del Tesoro quale azionista unico delle società è garante di tutti i debiti della Armamenti e Aerospazio anche relativi alla definizione dei rapporti con gli stati committenti delle forniture.

11. Attraverso l'inserimento nel piano di ristrutturazione industriale delle aziende della Difesa della previsione di commesse militari per il decennio successivo assistita dalla garanzia di indennizzo da parte del Ministero del Tesoro, è stato assunto dal Governo dell'epoca un impegno per forniture militari al di fuori di piani pluriennali approvati dal Parlamento e di correlativi strumenti di bilancio.

Siffatto comportamento dà luogo a perplessità sulla correttezza del rapporto Governo-Parlamento, spettando a quest'ultimo procedere a stanziamenti e previsioni di spesa nell'ambito dei bilanci annuali e pluriennali ed in relazione ai modelli di difesa che lo Stato intende adottare.

12. Anche alla luce delle esposte considerazioni l'esistenza di un così ampio ed articolato contenzioso tra soggetti comunque facenti capo al Ministero del Tesoro era fatto disdicevole, anche per i costi aggiuntivi economici e di

immagine. Appariva, pertanto, opportuna la definizione transattiva del contenzioso. Va puntualmente notato che il contenzioso tra EFIM e Finmeccanica non è stato conseguenza di autonome scelte gestionali sulla conduzione delle imprese, ma è stato l'effetto di non ben formulate clausole contrattuali e di scelte politico-amministrative quantomeno non chiare nel percorso attuativo e non adeguatamente ponderate nei loro effetti.

Attraverso l'intera vicenda, Finmeccanica ha acquisito vantaggi finanziari superiori al prezzo pagato per l'acquisto delle società della Difesa, il cui passivo era stato già azzerato da EFIM.

La conservazione in mano pubblica delle società della Difesa, scelta strategica del Governo, si sarebbe potuta ottenere attraverso un più lineare percorso, stante anche la possibilità di concedere aiuti di Stato alle società della Difesa.

Permane, peraltro la situazione di incertezza sui costi di gestione delle società Armamenti ed Aerospazio il cui pacchetto azionario è ormai totalmente di proprietà del Ministero del Tesoro e sul quale ricade l'onere del pagamento di tutte le poste passive.⁴

Alla data del precedente referto della Corte dei conti (26 febbraio 1999) la transazione tra EFIM e Finmeccanica non era stato ancora autorizzata dal Ministero del Tesoro.

⁴ Nella precedente relazione della Corte dei conti relativamente sulla vicenda di Armamenti e Aerospazio veniva precisato quanto segue:

- che è stata istituita una società a totale capitale pubblico (azioni intestate al Ministero del Tesoro) per l'acquisizione di beni materiali già obsoleti e sostanzialmente non vendibili e di crediti non esigibili;
- che il trasferimento di detti beni è stato per legge effettuato a valore di libro, senza alcuna preventiva indagine valutativa sul reale valore dei beni trasferiti. Per vero il Ministero del Tesoro su espresso parere dell'Avvocatura, aveva cercato di limitare gli effetti economici dell'operazione attraverso il conferimento di beni da parte delle società cedenti per poter poi pagare le azioni a valore di mercato e non a valore di libro. Peraltro il lodo Mirabelli e la conseguente transazione non ha fatto raggiungere gli auspicati effetti positivi;
- che i beni oggetto della cessione alla neo costituita società possono essere venduti alle sole società cedenti naturalmente ad un prezzo assai inferiore a quello di cessione;
- che sono stati addossati al bilancio dello Stato oneri latenti di entità imprecisata perché neppure valutati al momento della costituzione della società;
- che sono a carico del bilancio dello Stato le spese per la costituzione e per il funzionamento di una siffatta società, peraltro già messa in liquidazione immediatamente dopo la sua costituzione.

Detta autorizzazione è intervenuta con decreto del 1° marzo 1999, registrato dalla Corte dei conti il 16 marzo 1999. Nello stesso periodo di tempo era giunta a conclusione la transazione tra Finmeccanica e Nuova Safim S.p.A..

Il contratto di transazione tra EFIM e Finmeccanica diveniva così operativo in data 31 marzo 1999, data sotto la quale si erano verificati tutti gli eventi posti a condizione di efficacia dell'accordo transattivo.

Rimaneva, pur dopo detta transazione aperto il contenzioso tra Finmeccanica e Safim Factor S.p.A. in l.c.a. particolarmente complesso, per il quale veniva ancora cercata una sistemazione transattiva, eventualmente tramite concordato ex art. 214 legge fallimentare. Detto contenzioso si è concluso con l'accordo formalizzato il 16 maggio 2000.

Per adempiere alle obbligazioni poste a carico di EFIM in l.c.a. dal contratto di transazione con FINMECCANICA, il Commissario liquidatore ha provveduto:

- a) in data 15 aprile 1999, ad accreditare a Finmeccanica l'importo di lire 140.000.000.000 di cui alla legge 738/94 per riproporzionamento del personale delle società vendute a Finmeccanica e l'importo di lire 181.388.667.000 per mancate commesse belliche statali, ai sensi degli art. 7 e 8 dell'accordo del 16 giugno 1998, dopo aver incassato da Finmeccanica la somma di lire 363.904.288.000 in pari data;
- b) in data 15 aprile 1999, al pagamento di lire 11.599.186.301 a Otobreda Finanziaria, lire 38.567.297.260 a Sistemi e Spazio e lire 51.832.192.000 a Aviofer (comprensivi di interessi) ripartendo tra le predette società (in relazione al numero di azioni delle società della Difesa di esse rispettivamente cedute) quanto ricevuto da Finmeccanica, in esecuzione dell'art. 10 della transazione;
- c) in data 12 aprile 1999, a definire con Finmeccanica i rapporti in essere tra le parti concernenti Alenia S.p.A. con scambio di lettere 12.4.1999, così come previsto dall'art. 11 della transazione;
- d) a predisporre gli atti necessari per perfezionare le rinunce ai giudizi di cui all'allegato D della transazione, in esecuzione degli artt. 11 e

12 dell'accordo transattivo, che sono stati notificati nelle forme e con le modalità previste per legge.

Il Commissario liquidatore sollecitava anche disposizioni per la consegna del certificato azionario n.1 portante n. 200.000 azioni della "Armamenti e Aerospazio S.p.A." al Ministro del Tesoro nella cui titolarità le azioni sono entrate, in adempimento all'obbligazione relativa alle formalità necessarie al fine di far risultare intestate a detto Ministero le azioni di Armamenti e Aerospazio S.p.A. prevista dal punto 3 dell'accordo transattivo.

Successivamente, in data 4 maggio 1999 EFIM e Finmeccanica con comunicazione a firme congiunte informavano il Ministero del Tesoro che la transazione aveva avuto esecuzione eccezione fatta per la consegna dei certificati azionari di Armamenti e Aerospazio S.p.A., e reiteravano al riguardo richiesta di istruzioni.

I certificati azionari risultano poi essere stati consegnati al Ministero del Tesoro, così divenuto azionista unico della società predetta. A conclusione della vicenda anche a fronte di dichiarazioni equivoche se non fuorvianti rilasciate in più occasioni dal Commissario liquidatore e dal Ministero vigilante, va confermata la valutazione favorevole della Corte dei conti sulla conclusione del contenzioso EFIM - Finmeccanica, espresso anche nella precedente relazione.

La Corte dei conti ha invece espresso giudizi negativi sulla genesi del contenzioso e sulla sua permanenza, riferito sia a disposizioni legislative non ben meditate, sia alle clausole dei contratti di trasferimento delle società facenti capo all'EFIM e Finmeccanica, sia alla mancanza di una volitiva regia da parte del Ministero del Tesoro.

Sotto l'incisivo profilo della valutazione economico-finanziaria della gestione le osservazioni della Corte mantengono tutta intera la loro validità, a nulla rilevando la eventuale legittimità formale dei singoli atti del procedimento.

Sotto il profilo economico-finanziario non si può infatti non porre in evidenza che la mancata indicazione, nei contratti di compravendita di società ed aziende della Difesa, del prezzo di vendita o almeno di precise

indicazioni sui criteri di determinazione del prezzo stesso nonché l'esasperata conflittualità tra l'EFIM e le società del gruppo con Finmeccanica ha dato luogo ad un articolato e complesso contenzioso, con il ricorso ad una serie di istanze giudiziarie.

Il costo del contenzioso è stato elevatissimo. La spesa per arbitrati, consulenze, difese giudiziali è infatti valutabile nell'ordine di alcune decine di miliardi, ripartite tra EFIM e Finmeccanica.

Va opportunamente chiarito che detti costi non sono conseguenza di scelte gestionali autonome di EFIM e Finmeccanica, scelte gestionali che avrebbero dovuto riguardare le condizioni di vendita ed il prezzo dei beni oggetto dei contratti ed eventualmente gli aiuti di Stato a favore di Finmeccanica per l'acquisizione economicamente sostenibile delle società della Difesa.

Il contenzioso, infatti, è stato conseguenza del percorso e delle modalità prescelte in sede contrattuale, amministrativa e nelle emanazione di decreti legge.

Se in questa sede fossero stati precisati ed esattamente individuati i contenuti dei contratti, i diritti ed obblighi delle parti, i finanziamenti a carico del bilancio dello Stato necessari per mantenere sul mercato le imprese della Difesa, non vi sarebbero state ragioni di contenzioso e si sarebbe reso così trasparente anche al Parlamento ed all'opinione pubblica il costo complessivo della operazione.

Si tratta di costi che comunque hanno fatto carico alla finanza pubblica, e cioè al bilancio dello Stato o di enti pubblici ad esso direttamente riconducibili senza alcun beneficio correlativo.

Infatti, come è stato posto in evidenza in modo particolareggiato nella precedente relazione il trasferimento delle società ed aziende della Difesa di EFIM e Finmeccanica è avvenuto (pur dopo la ricapitalizzazione della società della Difesa, che ha comportato una spesa di oltre 4.000 miliardi di lire ed all'accollo allo Stato delle partite debitorie delle commesse Iran, Iraq ecc.), concedendo a Finmeccanica (sotto voci la cui natura è ampiamente opinabile) un ulteriore finanziamento superiore al prezzo di acquisto della società, con trasferimenti a favore di Finmeccanica di una somma superiore per oltre 200 miliardi di lire al prezzo di acquisto delle società della Difesa.

Gli swaps

Nelle precedenti relazioni della Corte dei conti era stato posto in evidenza che il gruppo EFIM, all'inizio della liquidazione, aveva in essere oltre 2.000 miliardi di finanziamenti in valuta estera.

L'accentrarsi della pressione sulla lira nei mesi immediatamente successivi al luglio 1992 richiamò l'attenzione su tali finanziamenti che peraltro erano per la quasi totalità assistiti da copertura cambistica e di tasso attraverso contratti di swap stipulati tutti a nome di Nuova Safim⁵.

⁵ Nuova Safim aveva stipulato una serie di contratti di swap redatti sulla base del modulo ISDA 1987 Master Agreement. Questi accordi, secondo lo schema tipico, impegnavano le parti:

- 1) a scambiarsi due importi capitali in divise diverse, costituenti l'uno il controvalore dell'altro al cambio corrente, o convenuto, alla data iniziale;
- 2) a pagare all'altra parte interessi, a un tasso e a scadenza convenuti, sulla somma capitale ricevuta;
- 3) a restituire alla scadenza il capitale ricevuto inizialmente, nella medesima divisa.

I contratti prevedono inoltre, solitamente, la possibilità che i capitali iniziali e finali siano scambiati solo nominalmente, operandosi in concreto la compensazione fra le rispettive poste.

All'esito, pertanto, l'operazione determina:

- 1) il pagamento di interessi sulla divisa ricevuta;
- 2) il pagamento della differenza fra il controvalore in valuta di riferimento della divisa estera al cambio iniziale e il controvalore in valuta di riferimento della divisa estera al cambio finale.

Questi contratti svolgono la funzione di eliminare il rischio di cambio connesso ad una posizione debitoria in divisa.

Il rapporto esistente fra lo swap ed il debito è, infatti, tale che, nel caso di svalutazione della valuta nazionale rispetto alla divisa estera, all'atto del rimborso ed in relazione ai vari pagamenti di interessi dovuti nel corso del rapporto di mutuo dal mutuatario, il maggior onere di cambio a carico del debitore è perfettamente bilanciato da un identico ammontare che il soggetto nazionale ottiene nel rapporto di swap; e viceversa, qualora la moneta nazionale si apprezzi sulla divisa estera usata nel finanziamento, al minor onere a carico del debitore corrisponderà per lo stesso una identica somma in dare in esecuzione del parallelo contratto di swap. Naturalmente, l'operazione è attuabile anche utilizzando una pluralità di contratti di swap a copertura di un identico finanziamento, ciò che avviene, ad esempio, nel caso di finanziamenti in Yen, cui si accompagna un primo swap Yen/Dollaro USA, e un secondo swap Dollaro USA/Lira Italiana.

Il risultato della combinazione fra swap e finanziamento è, comunque, quello di rendere l'intera operazione indifferente rispetto al rischio di cambio. Il contratto di finanziamento e quello eventuale di swap sono, di norma, giuridicamente del tutto autonomi, nel senso che il primo non costituisce la causa del secondo e che, in linea di principio, il soggetto mutuante resta del tutto estraneo al rapporto fra il mutuatario-debitore e la controparte di quest'ultimo nel contratto di swap.

Il costo della copertura in swap è dato da un margine che l'operatore professionale ottiene a proprio favore nella definizione degli interessi pagabili nello swap.

Nuova Safim, società finanziaria operante nell'interesse delle diverse società del gruppo EFIM, si era finanziata facendo ampio ricorso al mercato internazionale ed assumendo veste di mutuatario in numerosi finanziamenti in valuta estera, soprattutto Dollari USA e Yen

Peraltro, proprio nel momento di maggiore debolezza della lira il primo D.L. del 17 luglio 1992, istitutivo della Liquidazione EFIM come pure la successiva reiterazione da parte del Governo, non contemplavano alcuna indicazione su tali peculiari operazioni. Solo dopo 5 mesi, con il D.L. 19.12.1992, n. 487 veniva inserito all'art. 6 all'inizio del comma 4 la seguente disposizione: "i contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonché i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa è posteriore al termine della liquidazione di cui all'art. 4 comma 3 etc."

Nel periodo intercorrente fino all'approvazione del citato D.L. tutte le banche estere avevano, in applicazione delle norme contrattuali, peraltro in gran parte sottoscritte secondo il diritto inglese, provveduto a dichiarare l'insolvenza della società contraente, la Nuova Safim, disdettando, di conseguenza, le operazioni di swap, mano a mano che venivano a scadenza. Per inciso, queste coperture in gran parte prevedevano la tecnicità di rinnovi periodici con liquidazioni differenziali, a debito o a credito di ciascuna delle parti contraenti secondo l'andamento dei cambi.

Mentre la costituzione in mora della prenditrice, da parte delle banche estere, di per sé, non creava conseguenze di sorta in quanto i rimborsi del capitale avrebbe seguito le direttive del disposto di legge, che regolamentava sin dal primo Decreto le modalità di rimborso, la chiusura delle coperture cambistiche, invece, ha provocato una lievitazione degli importi da rimborsare, a seguito della svalutazione intervenuta proprio nel periodo di cui trattasi, stimabile intorno ai 400 miliardi di lire.

La vicenda relativa ai contratti di swap ed agli effetti sul bilancio Nuova Safim, e per riflesso su quello EFIM, sono stati particolareggiatamente illustrati nella precedente relazione della Corte dei conti.

Giapponesi. Trovandosi esposta a termine su tali valute, Nuova Safim, per ciascun finanziamento, aveva stipulato uno o più contratti di swap, che le assicuravano di ricevere, alla scadenza, importi in divisa corrispondenti al maggior onere di cambio al quale Nuova Safim si fosse trovata esposta al momento del pagamento degli interessi ed a quello della restituzione dei finanziamenti in divisa ricevuti.

Dopo reiterate richieste di chiarimenti avanzate dal Comitato di sorveglianza EFIM il Commissario liquidatore di Nuova Safim in data 16 novembre 1998 ha dato notizia che le perdite nette sopportate da Nuova Safim negli anni dal 1992 al 1997 in dipendenza dei finanziamenti esteri e delle vicende relative alle connesse operazioni di copertura (swaps) ammontano a L. 434,1 miliardi di lire.

Il Commissario liquidatore EFIM in una lettera datata 10 luglio 2000 indirizzata al Ministro del Tesoro ha cercato, sulla base anche di analisi effettuate dal prof. Carlo Mottura al quale aveva conferito apposito incarico di consulenza, di ulteriormente chiarire la vicenda.

Dalla lettera in questione risultano confermati elementi relativi all'indebitamento estero di Nuova Safim già posti in evidenza, e cioè:

- 1) la sostanziale eguaglianza tra i valori nominali delle posizioni a credito nelle valute estere derivanti dai contratti swap e i valori nominali delle posizioni a debito (nelle stesse valute) derivanti dai finanziamenti esteri, con conseguente integrale copertura dei finanziamenti esteri dal rischio di cambio;
- 2) gli effetti negativi su detta situazione conseguente al D.L. n.340/1992 di commissariamento dell'EFIM, sia per i riflessi diretti sui contratti di swap sia per la posizione assunta dalle banche finanziatrici. Queste chiedevano, oltre al rimborso integrale del capitale, il pagamento degli interessi di mora, il rimborso integrale delle spese, il risarcimento del danno;
- 3) la intervenuta risoluzione di tutti i contratti di swap nel periodo intercorrente tra il citato D.L. 17 luglio 1992 n. 340 e i D.L. 19 dicembre 1992, n. 487. Quest'ultimo (art. 6, comma 4) sanciva che i contratti e le operazioni di finanziamenti a medio lungo termine effettuati da banche ed istituzioni finanziarie nonché i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere al 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite alla loro scadenza anche se essa è posteriore al termine della liquidazione.

La risoluzione dei contratti di swap è poi avvenuta facendo valere in alcuni casi le clausole dell'“event of illegality” ed in talaltri le clausole dell'“event of default”;

- 4) i vantaggi, che si sostiene essere stati ottenuti con accordi anche transattivi con banche estere finanziatrici, attengono essenzialmente alla rinuncia da parte di queste ultime delle richieste diverse dal rimborso dei capitali e cioè al pagamento di interessi moratori o di somme a titolo di asseriti risarcimenti del danno;
- 5) il contenzioso instaurato con Sekura Bank innanzi ad una Corte inglese (così come l'inserimento tra i conti d'ordine del bilancio di Nuova Safim dell'importo di £. 172,6 milioni) trovava fondamento nella convinzione di Nuova Safim che i divieti di legge imponevano a Nuova Safim un comportamento obbligato costituente causa di forza maggiore

A fronte delle esposte considerazioni e sulla sola base degli elementi posti a disposizione del Comitato di sorveglianza EFIM e della Corte dei Conti dal Commissario liquidatore EFIM ed in assenza di risposte agli specifici quesiti formulati dal magistrato della Corte dei Conti addetto al controllo possono trarsi le seguenti conseguenze:

- 1) La somma di L. 434,1 miliardi è la perdita netta subita da Nuova Safim, risultante dalla situazione patrimoniale di detta Società, in dipendenza dei finanziamenti esteri ed in conseguenza delle perdite di valore della lira nei confronti delle divise estere forti (dollaro e yen) intervenenti nel periodo;
- 2) detta perdita non si sarebbe verificata se nel periodo considerato avessero avuto effetto i contratti di swap stipulati da Nuova Safim a fronte di ciascun finanziamento, avendo detti contratti la funzione di fissare il costo delle operazioni di indebitamento al momento del finanziamento e di rendere perciò sostanzialmente indifferenti le successive variazioni dei rapporti di cambio;
- 3) la perdita come sopra quantificata in L. 434,1 miliardi è la risultante di due diverse vicende relative alla risoluzione dei contratti di swap.

Infatti rispetto ad una parte di questi contratti all'atto della early termination le banche estere contraenti hanno invocato l'applicazione della clausola dell'Event of illegality, che consente la risoluzione anticipata a causa dell'insolvenza del debitore, ma che non esime la parte adempiente dal corrispondere quanto eventualmente dovuto in base al contratto all'altra parte. In questi casi, anche in forza di transazione tra Nuova Safim e banche finanziatrici direttamente coinvolte in contratti di swap, non si è aperto alcun contenzioso tra le parti. Su Nuova Safim sono ricaduti gli effetti negativi del peggioramento del rapporto di cambio successivo alla early termination e le relative perdite sono state inserite nei conti di Nuova Safim a partire dal 1992;

- 4) in altri casi (e cioè per 13 contratti di swap) le banche avevano fatto ricorso all'altra clausola contrattuale riguardante l'Event of Default, clausola di risoluzione in forza della quale esse non erano tenute al pagamento degli importi già maturati a credito di Nuova Safim.

Per questi ultimi contratti oltre alle perdite per i rimborsi e cambi non più protetti avvenuti successivamente alla risoluzione del contratto si erano verificate perdite per eventi precedenti contabilizzate da Nuova Safim per L. 172,6 miliardi di lire.

Nuova Safim iscriveva infatti detta somma in bilancio tra i conti d'ordine nel presupposto di intraprendere azioni giudiziarie per il recupero della somma stessa.

In effetti Nuova Safim ha iniziato una procedura legale innanzi alla High Court di Londra conclusasi negativamente e per la quale pende appello.

La conclusione negativa del procedimento giudiziario (cfr. pagg. 73-75 precedente relazione) ha indotto Nuova Safim ad iscrivere a conto economico nel 1997 come perdita la somma relativa alla suddetta causale, che veniva peraltro quantificata in L. 227,1 miliardi con un incremento rispetto alla precedente appostazione di 55 miliardi di lire. A questa cifra faceva riferimento la relazione della Corte dei Conti con

la dizione per perdite nette relative alla compensazione di tutte le operazioni di swap, (e cioè ritenute ancora in essere dalla Nuova Safim e perciò iscritte a conto d'ordine come massima possibile perdita. Ciò si evince chiaramente anche dalla nota inserita nella relazione);

- 5) risulta evidente che, in conseguenza delle risoluzioni dei contratti di swap, Nuova Safim ha subito perdite, contabilizzate nel conto economico, per L. 434,1 miliardi di lire;
- 6) con questi dati non sono raffrontabili eventuali risparmi conseguiti da Nuova Safim in sede di transazione con le banche creditrici sul rimborso di mutui, risparmi quantificati in complessivi 171,6 miliardi di lire. E' evidente, infatti, che questa somma avrebbe costituito una ulteriore perdita di Nuova Safim ove fossero state accolte integralmente pretese delle banche creditrici oggetto invece delle transazioni.

La valutazione positiva delle transazioni può riguardare l'attività gestoria di Nuova Safim e le capacità professionali dei suoi consulenti ma non costituisce un vantaggio economico o finanziario raffrontabile con le perdite di cambio come sopra individuate. Infatti non è stata fornita documentazione comprovante che le banche finanziatrici abbiano rinunciato a vantaggi di cambio intervenuti nel periodo considerato;

- 7) i supposti risparmi di Nuova Safim trovano, a quanto almeno emerge dagli elementi forniti, fondamento nella rinuncia delle banche finanziatrici alle richieste relative agli interessi di mora ed al risarcimento del danno, cioè a richieste che non sembrano aver fondamento giuridico in quanto - come afferma il Commissario liquidatore EFIM - il pagamento integrale del debito era garantito dello Stato. Rispetto al finanziamento, pertanto, non vi era stata né era ipotizzabile insolvenza di Nuova Safim.

D'altro canto sin dalla emanazione del D.L. 14 agosto 1992 n. 362 (avvenuto a meno di un mese dell'originario D.L. 18 luglio 1992, n. 340) il Commissario liquidatore poteva proporre al Ministero del Tesoro

ancor prima dell'approvazione dei programmi di liquidazione della società la applicazione della deroga alla sospensione dei pagamenti ricorrendo le condizioni previste dell'art. 5 comma 4 del citato D.L. n.362/1992⁶.

- 8) Risulta di non facile comprensione, anche alla luce di quanto sopra esposto, l'affermazione del Commissario liquidatore EFIM contenuta nella relazione del 10 luglio 2000 secondo la quale gli accordi transattivi intercorsi per il rimborso del finanziamento estero hanno consentito alla liquidazione di pagare una somma inferiore a quella che sarebbe risultata applicando la legge 33/93 che - ex art. 6 comma 4 e 5 - imponeva alla liquidazione di ripagare alle banche creditrici, oltre al capitale nella divisa pattuita, gli interessi contrattuali.

Al contrario il comma 5° dell'art. 6 della legge n. 33/93 prevede che l'ente soppresso e le società controllate non sono tenute a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denominate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamento o di ritardi sui pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1.

- 9) Nella citata lettera del Commissario liquidatore EFIM del 10 luglio 2000 viene testualmente affermato che "il valore nominale degli *swaps* alla data del primo decreto EFIM risulta negativo per circa 55 miliardi di lire, determinando pertanto una posizione di debito a carico di Nuova Safim verso le controparti *swap* e che, alla data del secondo decreto EFIM, la svalutazione della lira rispetto alle divise estere di denominazione dei contratti intervenuta nei cinque mesi successivi alla data del primo decreto, determinava una posizione di "presunto" credito a favore di Nuova Safim di circa 170 miliardi di lire, sempre in termini di valore nominale. Tale importo può essere considerato rappresentativo del costo

⁶ Nella relazione di uno dei componenti il Comitato di sorveglianza allegata al verbale di detto organo della seduta del 13 novembre 2000 viene enunciata la possibilità di mantenere in vita i contratti di *swap* attraverso questo sistema.

che la Liquidazione avrebbe dovuto sostenere per ricostruire, al 19/12/1992, le coperture cambistiche del debito estero.

Tale rilievo conforta e fonda la linea di gestione fin dall'inizio seguita dalla Liquidazione - condivisa e sostenuta dal Ministero del Tesoro - ispirata alla ricerca e all'uso sia pur strumentale di una soluzione giudiziale che riconoscesse i condizionamenti normativi quale elemento di impedimento dei pagamenti dovuti alla Nuova Safim sui contratti *swap* nel periodo intercorrente tra il primo e il secondo decreto EFIM e consentiva una trattativa con le suddette banche nelle quali potevano anche opporsi in riconvenzione, proprio a motivo del loro comportamento nei riguardi dei contratti *swap*, diritti di rivalsa della Liquidazione".

Se tali affermazioni rispondono al vero, esse sembrano far emergere una linea gestionale intesa a far decadere i contratti di *swap*, che al momento di emanazione del primo decreto di commissariamento EFIM non erano particolarmente vantaggiosi per Nuova Safim in vista della possibilità di ottenere vantaggi almeno equivalenti attraverso le norme interne emanate con i vari decreti legge concernenti la liquidazione di EFIM, eventualmente attraverso transazioni con le controparti.

Questa linea gestionale, di per sé ambigua, si è rivelata errata e produttiva di perdite per Nuova Safim anche perché i contratti stipulati con le banche estere erano sottoposti alla giurisdizione di stati esteri.

Questi comportamenti sembrano poi essere alla base dell'esito negativo del contenzioso con Sakura Bank presso una Corte inglese.

Come è stato detto nella precedente relazione a seguito di una approfondita analisi effettuata dal difensore inglese in sede di appello di Nuova Safim appare assai improbabile l'esito positivo nel merito della controversia per questa società⁷.

- 10) Le conclusioni alle quali perviene nella propria lettera il Commissario liquidatore fanno riferimento ad una consulenza appositamente

⁷ Le previsioni di esito vittorioso della vertenza inizialmente effettuata dal consulente di Nuova Safim erano fondate su analisi del barrister inglese da questi prescelto per la difesa dell'ente ed il cui comportamento è stato successivamente definito dallo stesso consulente come deontologicamente scorretto oltreché come professionalmente incapace.

conferita al prof. Mottura. Peraltro le analisi di questo consulente non hanno a fondamento il riscontro in termini reali degli effetti che avrebbero prodotto ciascun contratto di *swap* e quanto effettivamente ha corrisposto Nuova Safim alle banche finanziatrici in assenza di copertura, ma sono fondate su raffronti con serie storiche e con elementi extra-contabili. Esse perciò non sono significative rispetto ad una situazione gestionale pregressa ed ormai accertabile in termini reali. Essa comunque non apporta nessun elemento utile ai fini della gestione di Nuova Safim e rappresenta, perciò, una spesa del tutto inutile per EFIM.

Va a questo punto ricordato, anche a fronte di affermazioni del Commissario liquidatore intese a trascurare i costi per consulenze e spese del contenzioso⁸, che dette spese debbono essere attentamente valutate sia sotto il profilo della necessità per l'Ente sia nel rapporto costo-benefici.

Va, infatti, posto in evidenza che per il periodo dal 17 luglio 1997 al 31 dicembre 1999 EFIM ha effettuato pagamenti per i detti titoli per circa 50 miliardi di lire, oltre l'IVA.

⁸ Nella più volte citate lettere del 1° luglio 2000 viene testualmente affermato che per le vicende giuridiche di Nuova Safim non si è verificato nessun maggior costo salvo le spese di giudizio.

I conti correnti bancari

Nella seduta del 13 novembre 2000 il Comitato di sorveglianza dell'EFIM ha preso atto che a detta data è in essere per l'Ente un solo c/corrente bancario con la Banca di Roma, avente un saldo attivo di 6,8 miliardi di lire e per il quale viene corrisposto un tasso attivo del 4%.

Risulta così superata la situazione esposta nelle precedenti relazioni della Corte dei conti, nelle quali venivano poste in evidenza anomalie verificatesi nella ripartizione delle somme riscosse da EFIM tra Tesoreria Centrale dello Stato e sistema bancario, presso il quale venivano depositate somme eccedenti la necessità di immediata utilizzazione e talora a tassi di interesse attivi di gran lunga inferiori a quello di mercato.

In particolare nella più recente relazione la Corte focalizzava la propria osservazione sui tempi di permanenza sull'apposito conto corrente infruttifero aperto, ai sensi dell'art. 5 comma 70 del D.L. 487/92 e successive modificazioni, presso la Tesoreria dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione degli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa DD.PP. al Commissario liquidatore e tutte le disponibilità di spettanza dell'Ente soppresso.

L'osservazione riguardava in modo specifico, come fatto di assoluta rilevanza oggetto di attenzione del Collegio sindacale dell'epoca, l'accredito presso COMIT di ben 2.000 miliardi di lire giacenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e non immediatamente utilizzati.

In più occasioni e da ultimo in una lettera in data 27 luglio 1999 indirizzata al Ministero del Tesoro e trasmessa anche agli organi di controllo, il Commissario liquidatore ha sostenuto che sussistevano ragioni imposte dal processo liquidatorio di tenere presso il sistema bancario detta somma e ha contestato l'esistenza di un pregiudizio per l'erario conseguente a detto comportamento.

In proposito va ribadito che il deposito presso la Tesoreria Unica della somma innanzi indicata è un preciso obbligo di legge essendo preordinato a contenere l'indebitamento dello Stato oltreché una regola di corretta gestione.

D'altro canto il prelevamento di somme dalla Tesoreria Unica in coincidenza di pagamenti da effettuare non presentava all'epoca alcuna

remora che potesse ritardare i pagamenti stessi, peraltro non a carattere di assoluta urgenza.

Quanto al pregiudizio per l'Erario, costituito dal differenziale tra interessi attivi corrisposti dalle banche ed interessi passivi pagati per l'indebitamento dello Stato, va ricordato che il rendimento medio dei titoli di Stato nel periodo considerato si attestava intorno al 12 per cento (B.O.T. emissione 21 maggio 1993, 11,48% - C.C.T. emissione 17 maggio 1993, 13,45%) mentre COMIT riconosceva sulla suddetta somma l'interesse del 7,25%.

Ora il differenziale come sopra indicato attesta il correlativo pregiudizio per l'erario per la sola partita innanzi indicata e senza considerare le ulteriori somme tenute presso il sistema bancario anziché presso la Tesoreria Unica⁹.

Per quanto riguarda i tassi di interessi corrisposti su taluni conti correnti bancari appare inutile ripetere analisi che risultano chiaramente dalla lettura della precedente relazione e che sono stati oggetto di specifiche, ripetute osservazioni del Collegio sindacale¹⁰.

⁹ Va incidentalmente considerato che nella seconda metà del 1993 il rendimento dei titoli di Stato era in calo: infatti il rendimento dei B.O.T. emessi il 30 settembre 1993 è stato del 9,29% e per quelli emessi il 15 ottobre 1993 del 9,08% e cioè di circa due punti inferiore al rendimento dei buoni emessi il 30 giugno 1993 e di circa due punti e mezzo rispetto alla precedente emissione. Analoga differenza percentuale vi è stata nei rendimenti fra C.C.T. emessi il 17 giugno 1993 (12,23%) e quelli emessi il 20 ottobre 1993 (9,29%). Si pensi che per ogni punto percentuale sulla somma di 2.000 miliardi di lire il peso degli interessi è pari a 20 miliardi di lire ad anno.

¹⁰ Si riportano significativi stralci di verbali di detto organo:

Verbale n° 5 dell'1/12/92

Data la consistenza del saldo di detto conto (BCI - Roma) al 25/11/92 il Collegio suggerisce che le ulteriori anticipazioni -sempre salvaguardando la correttezza dei pagamenti - siano contenute allo stretto necessario, tenendo conto degli oneri che le somministrazioni in rassegna comportano a carico del bilancio dello Stato anche in termini di interessi passivi sul debito pubblico.

Il Collegio chiede, inoltre, che sulle eventuali giacenze presso le banche siano negoziate le migliori condizioni di mercato.

Verbale n° 10 del 20/3/93

Presso la Banca Commerciale Italiana - Roma conto n° 463103/02/82, a fronte di complessive L/Miliardi 582 sono stati utilizzati L/miliardi 380,4; pertanto il conto stesso presenta un saldo di L/Miliardi 201,6.

Il Collegio in merito al saldo risultante presso la Comit, ricorda l'opportunità di evitare, quanto più è possibile, la giacenza di forti somme presso il sistema bancario.

Verbale n° 11 dell'11/5/93

Il Collegio prende visione dell'elaborato relativo alle disponibilità dell'Ente, aggiornato al 5/5/93, che evidenzia un residuo saldo creditore presso il c/c intrattenuto con la BCI - Roma della cospicua somma di Lit. 147.239.088.257 proveniente dal giroconto della Cassa della Tesoreria centrale dello Stato effettuato in data 19/3/93.

A questo riguardo il Collegio deve richiamare l'obbligo di cui all'art. 5 - comma 7 della Legge 33/93 per il quale le somme a qualsiasi titolo affluite presso l'Efim debbono permanere nell'apposito conto corrente infruttifero presso il Tesoro dello Stato; nei c/c bancari dell'Efim le somme debbono rimanere il tempo strettamente necessario ai fini della loro destinazione.

Verbale n° 12 del 1/6/93

...Il Collegio Sindacale deve ribadire ancora una volta che il sistema bancario di cui si serve l'Efim deve rappresentare un sistema di "transito" e non di "deposito".

Verbale n° 14° del 3/7/93

Dopo un puntuale richiamo all'art. 5 - comma 7 della legge 33/93

...l'Erario dello Stato, che, ai sensi della legge, sostiene gli oneri della liquidazione, viene in qualche misura agevolato dalla materiale disponibilità nella tesoreria centrale ed a costo zero, delle somme relative alla suddetta liquidazione per la parte non immediatamente necessaria a realizzarla...

E più oltre

.... Sennonché con lettera CL 562/93 del Commissario Liquidatore datata 31 maggio c.a. è stata impartita la disposizione di trasferire dal c/c infruttifero più volte menzionato ad un c/c bancario Comit, intestato all'Efim, l'eccezionale somma di 2.000 miliardi provenienti dalla Cassa DD.PP.. Da un estratto conto provvisorio della suddetta Comit emerge che i 2.000 miliardi hanno valuta, in favore dell'Efim in liquidazione 28 giugno e che, ad oggi sono stati erogati solo 150 miliardi: il saldo del conto, tenuto conto delle somme ivi giacenti in precedenza, è pari, in data odierna, a lire 1.872.990.061.055.

Il Collegio manifesta le proprie perplessità su quanto accaduto, segnala la necessità di fare riaffluire al c/c infruttifero, presso la Tesoreria Centrale dello Stato le somme non immediatamente necessarie alle operazioni di liquidazione e chiede di conoscere se con la Comit sono state negoziate migliori condizioni di tasso e di valuta, attesa l'eccezionale rilevanza della somma trasferita a quella banca medesima.

Verbale n° 15 dell'8/7/93

In questo verbale si trascrive una lettera del 6/7/93 che il Commissario liquidatore indirizza ai membri del Collegio dalla quale stralciamo:

... Tuttavia mi adeguerò al loro rilievo e provvederò a versare alla Tesoreria le somme non necessarie al momento al pagamento dei creditori ai quali deve essere corrisposto un acconto. Ammaestrato dalla esperienza e adeguandomi al mutamento da loro richiesto...

Verbale n° 20 del 4/8/93

Vengono trascritte una lettera che il Commissario indirizza in data 7/7/93 al Ministro del Tesoro e la conseguente risposta dello stesso al liquidatore in data 15/7/93 dalla quale si riporta:

... Premesso quanto sopra, le comunico che al predetto Ente è consentito pertanto di mantenere presso il sistema bancario il suindicato importo di 1.500 miliardi, sempreché il relativo utilizzo avvenga con immediatezza come da lei precisato.

Dovrà pertanto essere riversato in Tesoreria l'importo di 500 miliardi che potrà essere successivamente utilizzato in relazione alle effettive necessità di ulteriori erogazioni.

Nello stesso verbale:

...il Collegio deve segnalare l'anomala circostanza dell'eccesso di liquidità nel sistema bancario, nella complessiva misura di 1.183.009 milioni e la necessità di riaffluire al c/c infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato le somme immediatamente necessarie alle esigenze del liquidatore.

Il Collegio chiede di conoscere, inoltre, quale sia il tasso praticato dalle due banche qui utilizzate e quali iniziative siano state adottate affinché tale tasso tenga nel debito conto l'inusitata ed esorbitante misura delle giacenze. Ciò, anche in relazione a quanto detto nel corso dell'incontro col Commissario liquidatore avvenuto nello studio del Prof. Predieri lo scorso 8 luglio, viene particolarmente segnalato al Dr. Aiello.

Verbale n° 21 del 15/9/93

... Il Collegio rileva che il saldo del conto Comit è alla data del 6/9/93 di lire 1.104.133 milioni e reitera quanto già segnalato nel verbale precedente del 4/8/93.

Verbale n° 22 del 13/10/93

Nel quale si prende atto di una lettera del 5/10/93 della BCI e rileva:

... Il Collegio deve manifestare le proprie perplessità sul complessivo andamento della questione "c/c infruttifero di tesoreria", anche nella considerazione che il Ministro del Tesoro,

3. - Conclusioni

1.1. La gestione commissariale EFIM ha ormai portato a conclusione le operazioni essenziali per le quali è stata posta in essere. Sia EFIM che le società del gruppo non svolgono più attività di impresa, non gestiscono e non hanno la proprietà di imprese.

Rimane sostanzialmente in essere soltanto la gestione di un assai rilevante contenzioso.

1.2. In questo quadro nella legge finanziaria per il 2001 è stato inserito un articolo che prevede l'accorpamento delle società del gruppo in cinque società, in modo da rendere più snella e meno onerosa la gestione.

La semplificazione delle strutture societarie prevista da detta norma si pone in alternativa con la proposta formulata dalla Corte nella precedente relazione di trasferire la titolarità della liquidazione EFIM e delle società in l.c.a. da questa totalmente possedute in capo all'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti dal Ministero del Tesoro, per legge competente allo svolgimento di procedure liquidatorie.

In questa situazione non è possibile valutare il costo complessivo della liquidazione, che prevedibilmente proseguirà per almeno un altro decennio.

2.1. Momento centrale per l'attivazione del programma di liquidazione del gruppo EFIM è stato la cessione a Finmeccanica delle società operanti nel settore Difesa ed aerospaziali.

con la sua nota del 19 luglio c.a. aveva utilizzato il mantenimento presso il sistema bancario di 1.500 miliardi "sempreché il relativo utilizzo avvenga con immediatezza (v. verbale n° 20, punto 4).

Il Collegio dunque osserva che è sembrata mancare una gestione finanziaria delle somme in rassegna e che è assolutamente necessario rinegoziare con Comit e Banca di Roma i tassi sopra riportati, nonché provvedere a far riaffluire sul c/c infruttifero le disponibilità non immediatamente utilizzabili.

Verbale n° 23 del 16/11/93

... i Sindaci prendono atto che in data 18 ottobre u.s. il Commissario liquidatore ha impartito alla Comit l'ordine di restituire, al c/c infruttifero presso il Tesoro, la somma di lire 409 miliardi ed alla banca di Roma l'ordine di trasferire, al medesimo c/c infruttifero, l'ulteriore somma di lire 49 miliardi.

Detta cessione aveva dato luogo ad un complesso contenzioso tra EFIM e Finmeccanica, ampiamente ed articolatamente illustrati nella precedente relazione.

2.2. La vicenda si è conclusa con una transizione tra le due società, il cui contenuto è stato illustrato nella precedente relazione.

Il contratto di transazione, la cui stipula è stata autorizzata con decreto del Ministro del Tesoro del 1° marzo 1999, è diventato operativo in data 31 marzo 1999, sotto la quale si sono verificati tutti gli eventi posti a condizione di efficacia dell'accordo transattivi.

E' stato anche dato dalle parti adempimento alle obbligazioni contrattuali.

2.3. La Corte ribadisce l'apprezzamento positivo dato sulla conclusione del contenzioso attraverso un sempre auspicato accordo transattivo.

Rimangono però fermi tutti i giudizi critici già formulati nelle precedenti relazioni sui motivi del sorgere e del permanere del contenzioso, con particolare riguardo ai contenuti ed alle modalità contrattuali nonché alle ambiguità di disposizioni normative d'urgenza.

Questi fatti hanno dato luogo a rilevanti spese per l'erario, aggiuntivi rispetto a quelli propri della vicenda, e ad una scarsa trasparenza delle operazioni di trasferimento.

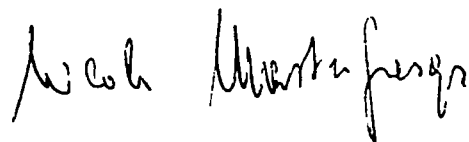
In particolare vanno posti in rilievo i costi del contenzioso (contributi, parcelle per i legali, consulenze) nonché i costi aggiuntivi per la costituzione della società Armamenti e Aerospazi e per il trasferimento a detta società a valore di libro dei materiali bellici non più forniti per vicende internazionali ad Irak, Iran, Libia e Stati sudamericani.

3.1. A completamento delle considerazioni esposte nella precedente relazione, è stato definitivamente chiarito che Nuova Safim, e conseguentemente Efim, ha subito perdite per 432,1 miliardi di lire per operazioni di finanziamento estero non coperte da contratti di *swap*, che hanno posto a carico della società gli effetti delle svalutazioni della lira rispetto alle valute estere.

3.2. Sono stati ricondotti nei limiti della dimensione gestionale di EFIM i depositi in conti correnti bancari.

Va peraltro ribadito che il trasferimento di una somma di 2.000 miliardi di lire dal conto corrente infruttifero intestato ad EFIM, aperto presso la Tesoreria dello Stato, a conto corrente bancario per essere utilizzato non immediatamente ma nell'arco di mesi ha comportato un pregiudizio per l'erario di notevole entità.

3.3. EFIM ha pagato sino al 31 dicembre 1999 circa 50 miliardi di lire, oltre l'IVA, per consulenze e spese legali. Va ribadita la necessità di adeguata valutazione delle esigenze dell'Ente nell'acquisizione delle consulenze ed in ogni caso del rapporto costo-benefici della spesa per esse sostenuta.



PAGINA BIANCA

**ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA
(EFIM)**

RELAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE AL 31 DICEMBRE 1998

PAGINA BIANCA

Roma, 31 dicembre 1998

RELAZIONE DEL COMMISSARIO
LIQUIDATORE DELL'EFIM AL 31.12.1998

- 1.- Introduzione.
- 2.- Quadro delle vendite Efim
- 3.- Arbitarti Efim - Finmeccanica
- 4.- Rapporti fra Efim – società in l.c.a. già Efim e
Finmeccanica (Transazione)

* * * * *

Il Commissario liquidatore presenta ai Ministri competenti la relazione sullo stato di attuazione del programma a norma dell'art. 4. comma 15, del D.L. N. 487/92, convertito con modificazioni in l. 33/93, e approvato con Decreto Interministeriale 945279 del 21.1.1993.

* * * * *

1.- INTRODUZIONE.

Le procedure di dismissione delle società dei comparti del ferroviario e dell'alluminio sono terminate con il 1997. Tuttavia, già alla fine del 1996 le vendite della liquidazione potevano considerarsi esaurite per 113 società su 114: rimaneva infatti da vendere solo Eurallumina per la quale era apparso preferibile mantenere i contratti di lavorazione di materie prime per conto terzi in corso che assicurano il mantenimento pieno dell'occupazione che oggi interessa circa 500 persone, chiedendo di procrastinare la vendita sino all'esaurimento. La vendita di Eurallumina si è conclusa in data 23 dicembre 1997 con la sottoscrizione del contratto con i soci minoritari Glencore e Comalco. Perfezionata la vendita, Alucasa è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa su proposta del Commissario liquidatore Efim, in data 21 gennaio 1998 con decreto del Ministro del Tesoro pubblicato sulla G.U..

Restava quindi da chiudere il contenzioso con Finmeccanica il che è avvenuto per la parte sostanziale delle pattuizioni fra gli interessati in data 16 giugno 1998 con l'accettazione da parte di Efim, Sistemi e Spazio, Aviofer, Oto Breda Finanziaria e Finanziaria Ernesto Breda della proposta di transazione formulata da Finmeccanica il 16 giugno 1998, anche se l'efficacia dell'accordo è sospesa in attesa delle autorizzazioni prescritte dalla legge fallimentare, tuttora mancanti.

2.- Quadro delle vendite Efim.

Le società direttamente e indirettamente possedute dall'Efim individuate con decreto del Ministro del Tesoro n. 762480 del 28.12.1992 sono 114. Sono state cedute o liquidate tutte le 114 società.

La situazione è la seguente con aggiornamento al 31 dicembre anche per quanto riguarda l'ammontare delle vendite; per comodità di lettura viene ripetuto un quadro generale:

- sono state vendute tutte le società del settore difesa e aerospaziale (28 società a Finmeccanica con contratto del 30.12.94 per un prezzo che è oggetto di controversia arbitrale che deve ritenersi tuttora in corso stante il mancato rilascio dell'autorizzazione del Ministero del Tesoro prescritta per legge in relazione all'accordo transattivo Efim-Finmeccanica che, appena approvato, porrà fine anche a questa controversia);
- tutte le azioni delle società del settore vetro sono state cedute con contratto del 19 luglio 1993 a Pilkinton-Techint (23 società; la liquidazione ha incassato per la vendita della STV lire 210.000.000.000);
- le azioni della società OTO BREDASUD sono state cedute con contratto del 21 luglio 1993 alla Fissore s.r.l., al prezzo di 3 mdl. con piano industriale mentre le azioni della società ITTICA UGENTO sono state cedute al prezzo di 1,5 mdl., con accollo debiti per un valore di 3,680 mdl..

- sono state trasferite a Finmeccanica le azioni delle società del comparto ferroviario con effetto dal 15 gennaio 1997; e cioè Aviofer, BCF, Avis, CPA Sud, Bredamenarinibus, Cometra, previa ricapitalizzazione mediante conversione di crediti infragruppo in capitale, fornita delle debite autorizzazioni, al prezzo di 38,3 mdl. salvo conguaglio;
- in data 4 aprile 1996 è stato stipulato il contratto per la vendita della CESIC S.p.A. alla S.P.I. del gruppo I.R.I., al prezzo di 1,5 mdl;
- la cessione delle azioni del Tubettificio Europeo da Alumix ad M.B.O. ha avuto luogo in data 31 luglio 1996, al prezzo di 12 miliardi con accollo debiti per 16 miliardi e piano industriale per mantenimento impianti e continuità produttiva per 5 anni;
- la COMITAL S.p.A. è stata ceduta con contratto del 31 ottobre 1996 a SAIAG ed Efibanca al prezzo di 38,5 mld. con accollo debiti per 40 mld. e piano industriale per mantenimento impianti, continuità produttiva e investimenti per 20 mld.
- in data 23 dicembre 1997 il 52,1% del capitale sociale di EURALLUMINA ed il magazzino sono stati ceduti a Comalco e Glencore per il prezzo di USD 24.700.000.

Sono stati ceduti i cespiti aziendali delle seguenti società:

- comparto dell'impiantistica: REGGIANE OMI per 7 mld.; OTO TRASM, per 19 mld.; METALLOTECNICA VENETA, per 3,4 mld.; TERMOMECCANICA ITALIANA, per 24,2 mld.;
- comparto alluminio: ALUMIX, ALURES, ALMAX ITALIA, SARDAL, aziende cedute con contratto preliminare del 13 novembre 1995 e definitivo del 29 marzo 1996, ad ALCOA ITALIA S.P.A., al prezzo di 281 milioni USD con piano industriale per mantenimento impianti per 5 anni e investimenti per 125 milioni USD;
- NUOVA COMSAL, azienda ceduta con contratto preliminare del 13 giugno 1996 e definitivo dell' 8 agosto 1996, al prezzo di 3,4 mld. con cessione di debiti e piano industriale per investimenti per 9, 3 mld. entro 5 anni, a Industrie Laminazione Alluminio - ICOFIN - Norca - Sugherificio Peppino Molinas & Figli - STI;
- gli stabilimenti di proprietà Alumix, Trafilera e Corderia (VE) e Nembro (BG) ceduti, rispettivamente, a Trafilerie e Corderie di Venezia (ora Aluvenice) - O.ME.CA. (quale garante) in data 9 ottobre 1996, al prezzo di 3,6 mld con valore magazzino semilavorati; e a SAIAG s.p.a. ed EFIBANCA in data 31 ottobre 1996 al prezzo di 19,6 mld.;
- i rami dell'azienda di Alutekna, ceduti con contratti in data 12 aprile e 4 maggio 1995 ad Alutekna Industrie s.p.a. e Laval, rispettivamente al prezzo di 2,7 mld. e 2,8 mld.;

- il ramo di azienda di proprietà di Breda Fucine Meridionali in l.c.a., ceduto a Finmeccanica con atto notarile del 3 luglio 1997 per il prezzo di 11 mld., con accollo debiti Isveimer;

Alcune liquidazioni coatte hanno ceduto i propri cespiti aziendali a terzi.

In particolare, hanno ceduto gli assets aziendali: Breda Progetti e Costruzioni, Efimpianti, Edina, Efimdata, Istituto Ricerche Breda, Breda Energia, Nuova Breda Fucine.

Complessivamente la liquidazione ha incassato sinora dalle vendite circa 376 miliardi di lire e 306 milioni di USD. Come è stato comunicato, deve ritenersi tuttora aperto il contenzioso sul prezzo delle azioni delle società della difesa cedute a Finmeccanica, sino a quando non sia pervenuta l'autorizzazione ministeriale. Quanto ai valori ormai definiti fra le parti, si rinvia al paragrafo 4.19. Dalla transazione con Finmeccanica la liquidazione nel complesso viene a ricavare 475 mld.

Tuttavia una mera elencazione dei valori di scambio ("prezzi") afferenti le diverse cessioni d'azienda effettuate da EFIM nel corso del suo processo liquidatorio risulterebbe di scarso, se non fallace, valore segnaletico ove si consideri che tali "prezzi" sono la risultante diretta e/o indiretta di una serie di elementi di giudizio economico che, tutti insieme hanno concorso alla formazione di una dato valore finale.

Anche in stretta applicazione di ben definiti termini contrattuali, rispetto al prezzo indicato nel contratto di vendita di aziende o di cespiti vanno apportati i correttivi incrementativi derivanti:

- dall'impegno dell'acquirente ad effettuare un dato ammontare di investimenti integrativi per assicurare un adeguato sviluppo dell'azienda ad esso ceduta;
- dalle valutazioni dei magazzini previ inventari e stime da effettuare dopo il trasferimento per atto notarile;
- dall'accollo di passività a medio lungo termine;
- dalle cancellazioni di penalità, ad esempio verso la CE (nel caso Alumix).

3.- Arbitrati Efim – Finmeccanica

3.1. Applicazione L. 598/94

3.1.1.- Con contratti, tutti conclusi il 12.2.1994, a rogito Notaio De Franchis (Repertorio n. 40935/8103, 40936/8104, 40937/8105, 40938/8106, 40939/8107, 40940/8108, 40941/8109, tutti registrati a Roma Atti Pubblici il 28 febbraio 1994, Serie 1/V, rispettivamente ai numeri 7960, 7954, 7956, 7955, 7957, 7958 e 7959) in forza dell'obbligo posto dal d.l. 516/1994 convertito in legge 598/1994 i Rapporti Iraq, Iran ecc. dovevano essere trasferiti da Oto Melara, Agusta, SMA, Breda Meccanica Bresciane, EM-Elicotteri Meridionali in capo ad una o più società di loro scelta, entro la data stabilita per il trasferimento delle loro azioni a Finmeccanica. Sempre in

adempimento a tale obbligo in data 22 dicembre 1994 Efim provvedeva a costituire la società Armamenti e Aerospazio S.p.A. con capitale sociale di lire 200 milioni. In data 29 dicembre 1994 il Ministro del Tesoro provvedeva con decreto ad individuare, su proposta del Commissario liquidatore dell'Efim, i Rapporti Iraq, Iran ecc. oggetto di conferimento in Armamenti e Aerospazio S.p.A.

3.1.2.- In data 30 dicembre 1994 l'Amministratore Unico della Armamenti e Aerospazio S.p.A., Dott. De Micheli, dava atto che il capitale sociale della società a seguito del conferimento dei rapporti Iraq, Iran ecc. individuati dal Ministro del Tesoro era aumentato da 200 milioni a lire 695.229.261.000..

3.1.3.- Con atto notificato ad Efim in l.c.a. il 15 maggio 1995 Finmeccanica, lamentando che Efim e le altre venditrici del Gruppo Efim non avrebbero correttamente adempiuto all'obbligo di trasferire a una o più società di loro scelta i Rapporti Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia *"estranandoli dalle società cedute versando il corrispettivo dovuto"* ha iniziato l'arbitrato previsto dal contratto 30.12.1994 a rogito Notaio De Franchis (Rep. 43525).

3.1.4.- L'arbitrato presieduto dal Prof. Mirabelli si è concluso con il deposito del lodo in data 20 marzo 1997 che ha respinto le domande di inadempimento e di risarcimento del danno proposte da Finmeccanica in quanto non vi è inadempimento da parte Efim, dichiarando peraltro che, qualora non provveda il Tesoro, Efim deve assicurare a

Finmeccanica il conseguimento del controvalore dei rapporti e delle poste scorporati dalle società di cui ha acquistato le azioni.

Il lodo è stato impugnato da Efim innanzi alla Corte d'Appello di Roma ed il giudizio è tuttora pendente.

3.2.- Determinazione del valore delle azioni delle società della difesa.

3.2.1.- Con contratto a rogito notaio De Franchis 30.12.1994 Rep. 43525 Efim ed altre società del Gruppo Efim hanno venduto a Finmeccanica le azioni o quote delle sette "maggiori" società del settore difesa (Agusta S.p.a, Agusta Sistemi S.r.l., Agusta Omi S.r.l., Breda Meccanica Bresciana S.p.A., Oto Melara S.p.A., SMA-Segnalamento Marittimo S.p.A., Officine Galileo S.p.A.) nonché di varie altre società "minori" sempre del settore difesa.

3.2.2.- Poiché entro il termine contrattuale concordato i Mandatari delle parti non hanno raggiunto un accordo per la determinazione dei prezzi di trasferimento, su istanza presentata il 14.2.95 da Finmeccanica ed Efim, il Presidente del Tribunale di Roma ha nominato quale Arbitratore il Prof. Salvatore Sarcone "*perché provvedesse alla determinazione dei prezzi di trasferimento delle azioni e/o quote relativi ai contratti del 12 febbraio e del 30 dicembre 1994*".

3.2.3.- Con atto notificato a Finmeccanica il 13 luglio 1995 Efim in liquidazione coatta amministrativa ha specificato con appositi quesiti le controversie interpretative del contratto 30.12.1994, la cui soluzione era "pregiudiziale" alla determinazione dei prezzi demandata all'Arbitratore, ed ha pertanto iniziato un ulteriore arbitrato, sempre previsto dal contratto 30.12.1994.

3.2.4.- Il 27 gennaio 1997 il Collegio arbitrale presieduto dal Prof. Caianiello ha depositato lodo parziale che ha dichiarato che il prezzo di trasferimento delle azioni e/o quote trasferite a Finmeccanica con il contratto 30.12.1994 deve essere determinato utilizzando criteri misti patrimoniali -reddittuali e ha annullato la determinazione del prezzo effettuata dall'Arbitratore di lire 175 mld. contenuta nel rapporto definitivo del Prof. Sarcone del 14 febbraio 1996 per violazione del limite del mandato, nonché per erroneità ed iniquità manifeste.

3.2.5.- Finmeccanica ha impugnato innanzi alla Corte d'Appello di Roma il lodo parziale proponendo istanza di sospensione che è stata rigettata. La Corte d'Appello di Roma che con sentenza 31 marzo 1998 n. 1040 ha rigettato l'impugnazione. L'arbitrato è ora in fase istruttoria.

4.- Rapporti fra Efim – società in l.c.a. già Efim e Finmeccanica (Transazione)

4.1.- Da tempo è stato esposto quanto verificatosi nei rapporti fra Efim e Finmeccanica nelle precedenti relazioni ai Ministri competenti ed in non poche lettere al Signor Ministro vigilante (lettere 14 luglio 1995 Prot. CL 1124/95, 30 novembre 1995 Prot. AP 227/95, 1° luglio 1996 Prot. AP 18/96, 28 febbraio 1996 Prot. CL 415/96, 5 dicembre 1996 Prot. CL 2442/96) nonché agli organi di controllo tenuti costantemente al corrente e notiziati in modo particolare con la lettera 20 aprile 1996. Finmeccanica è debitrice di Efim a vario titolo nonché per l'acquisto delle azioni delle società della difesa già Efim Oto Melara, Breda Meccanica Bresciana, SMA, Officine Galileo, Agusta, Agusta Sistemi e Agusta OMI (le cui azioni erano state passate a Finmeccanica). Queste società sono debtrici di società in liquidazione coatta amministrativa e cioè Finanziaria Ernesto Breda, Nuova Safim, Safim Factor, Safim Leasing.

4.1.1.- A più riprese, il Commissario liquidatore Efim ha altresì chiarito con lettere indirizzate a Finmeccanica (26 luglio 1997 Prot. CL 1234/97; 5 settembre 1997 Prot. CL 1320/97; 8 settembre 1997 Prot. CL 1334/97; 25 novembre 1997 Prot. CL 1684/97) nonché al Ministero del Tesoro (17 ottobre 1997 Prot. CL 1538/97, 16 settembre 1997 Prot. CL 1375/97; 11 settembre 1997 Prot. CL 1357/97; 11 settembre 1997 Prot. CL 1342/97; 26 luglio 1997 Prot. CL 1237/97) che la legge impone una netta distinzione tra attività del Commissario liquidatore dell'Efim in l.c.a. relativa ad Efim, sottoposta ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza previo parere del Comitato di Sorveglianza, e posizioni in cui il Commissario liquidatore svolge

esso stesso funzioni di Autorità di Vigilanza sulle società in liquidazione coatta amministrativa in forza della legge speciale Efim.

Già in precedenza il Commissario liquidatore Efim aveva sottoposto al Ministero del Tesoro la questione del conflitto di interessi (risolvibile con la nomina di un curatore speciale o di un commissario ad acta) in relazione alla posizione del Commissario della l.c.a. Oto Breda Finanziaria e dello stesso Commissario liquidatore Efim rispetto alla proposta di concordato di Finanziaria Ernesto Breda che per legge avrebbe dovuto avere il parere dell'Autorità di Vigilanza che è il Commissario liquidatore Efim (per espressa previsione della legge speciale Efim) quando il Commissario era, ed è, contemporaneamente proprietario del 51% delle azioni Finanziaria Ernesto Breda, il maggior creditore ed in posizione di contenzioso per debiti intragruppo con Finanziaria Ernesto Breda (lettere 18 settembre 1996 Prot. CL 1975/96; 24 ottobre 1996 Prot. Cl 2231/96; 27 agosto 1997 Prot. CL 1302/97). Il Commissario doveva insistere nel far rilevare che non possono rientrare nella transazione Efim-Finmeccanica controversie di qualsiasi genere esistenti fra società in liquidazione coatta amministrativa e Finmeccanica che potranno dunque costituire oggetto di autonome transazioni, previa autorizzazione del Commissario liquidatore dell'Efim nella sua qualità di Autorità di Vigilanza, purché non sorgano conflitti di interesse.

Il Ministro del Tesoro con decreti del 12 maggio 1998 e del 17 luglio 1998 ha conferito al Prof. Umberto Morera le funzioni di Autorità di Vigilanza in relazione alle eventuali transazioni tra Nuova Safim e

Finmeccanica nonché tra Sistemi e Spazio e Finmeccanica e Oto Breda Finanziaria e Finmeccanica.

4.2.- Il 13 gennaio 1994 venne emanato il D.L. n. 22 poi reiterato e convertito in legge 27 dicembre 1994 n. 738 con cui venivano posti a disposizione del Commissario liquidatore dell'Efim 4.068 mld. per provvedere alla ricapitalizzazione delle aziende della difesa Oto Melara, Breda Meccanica Bresciana, SMA, Officine Galileo, Agusta, Agusta Sistemi e Agusta OMI che avrebbero dovuto essere cedute a Finmeccanica per deliberazione del Consiglio dei Ministri che per legge (art. 4 l. 33/1993) determinava la sorte delle imprese della difesa del Gruppo Efim. Il Governo mise a disposizione 3.000 mld.. Ad essi vennero aggiunti 1.060 mld. che venivano prelevati dal fondo costituito dalla L. 33/1993 per i creditori delle società fornite di garanzia sussidiaria dello Stato, fra le quali c'erano talune società militari, ma non tutte. La ricapitalizzazione doveva consentire di pagare i creditori delle società della difesa, fra cui le società già Efim che per rapporti intragruppo erano risultate creditrici al momento della liquidazione Finanziaria Ernesto Breda, Aviofer, Nuova Safim, Safim Factor, Safim Leasing. Il Commissario liquidatore effettuò la ricapitalizzazione, pagò acconti ai creditori e trasferì le azioni a Finmeccanica.

4.3.- Le società le cui azioni erano state cedute a Finmeccanica non hanno pagato affermando che non dovevano pagare perché, secondo loro, Finmeccanica è creditrice di Efim per i conferimenti effettuati a valore di libro in Armamenti e Aerospazio. Esse pertanto dichiaravano

di compensare i loro debiti con i crediti che Finmeccanica vanta verso Efim. Il che non è vero, né formalmente né sostanzialmente perché tali crediti non esistono. Ad ogni modo resta il fatto che, per il nostro diritto, si tratta di soggetti del tutto diversi. Nessuna compensazione può essere fatta se non tra gli stessi soggetti, per crediti certi, liquidi ed esigibili, come dice con estrema chiarezza l'art. 1243 del codice civile. La liquidazione coatta amministrativa dell'Efim è del tutto diversa dalle liquidazioni coatte amministrative delle società, che sono autonome e debbono pagare in percentuale i loro creditori mentre dei debiti assunti da Efim risponde al 100% il Tesoro.

Vi sono stati due arbitrati dei quali uno ancora in corso, e ciò dimostra che il preteso credito di Finmeccanica non è né certo né liquido né esigibile.

Va, comunque, precisato che comunque vengano effettuati i conteggi anche seguendo le impostazioni di Finmeccanica, il gruppo risulta sempre debitore del gruppo Efim. Comunque, non si può parlare di gruppi. Le singole liquidazioni coatte sono autonome. Debbono provvedere autonomamente al recupero dei propri crediti ed alle liquidazioni dei creditori che ad oggi sono paralizzate dal comportamento di Finmeccanica.

Se anche fosse vero che Finmeccanica è creditrice di Efim, (il che è da escludere) resta il fatto che Efim non può pagare per legge, perché ha avuto disponibilità solo per pagare i creditori delle società possedute al 100%, non per pagare Finmeccanica. Se Efim davvero fosse

debitore e non pagasse i suoi debiti, non c'è problema per il creditore perché per legge risponde il Tesoro.

4.4.- Le società possedute da Finmeccanica non hanno nessuna giustificazione per non pagare.

Il Tribunale di Milano con sentenza 27 gennaio 1997 ha respinto le tesi di Breda Meccanica Bresciana che doveva pagare Finanziaria Ernesto Breda in l.c.a. e non pagava eccependo compensazioni. Nello stesso senso, si sono poi pronunciati il Tribunale di Roma con sentenza 20 giugno 1997 n. 12084 e quello di Firenze con sentenza 5 marzo 1998 n. 525 e 27 settembre 1997 n. 2977.

Non è necessario insistere sul fatto che alle società è stato versato denaro pubblico con un preciso scopo, che taluni provvedimenti giudiziali sono immediatamente eseguibili e che, addirittura sono stati effettuati pignoramenti, senza esito da parte di Efim e di società già Efim. Il Commissario Liquidatore ha assunto la gravosa responsabilità di non proseguire con altri più drastici atti il cui esito sarebbe stato prevedibile (con dure implicazioni), nella speranza che si arrivi al pagamento. Delle trattative svolte con Finmeccanica è stata già data notizia.

Con lettera 5 ottobre 1998 Prot. Cl 851/98 il Commissario Liquidatore, preso atto della mancata approvazione del Consiglio dei Ministri e del mancata autorizzazione del Ministro del Tesoro, ha dovuto comunque invitare i Commissari Liquidatori delle società creditrici di Finmeccanica a valutare nella loro piena autonomia

l'opportunità di riprendere le azioni esecutive contro Finmeccanica a suo tempo interrotte per le trattative in corso.

4.5.- La chiusura del contenzioso con Finmeccanica, di per sé sempre utile, è considerato fatto che il Commissario liquidatore stima positivamente per l'interesse pubblico.

Peraltro, poiché la vendita delle azioni delle società della difesa è stata effettuata per deliberazione del Consiglio dei Ministri in attuazione di una specifica norma di legge e poiché il provento della vendita è di esclusiva competenza dell'Erario non avendo l'EFIM a questo momento altra funzione se non quella di versare il ricavato al Ministero del Tesoro, il Commissario liquidatore e le altre parti hanno convenuto sull'opportunità che la transazione proposta venga sottoposta al Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

4.6.- Dopo un consistente scambio epistolare che ha avuto inizio il 24 luglio 1997 e dopo molteplici incontri tra le parti, anche alla presenza del Direttore Generale del Tesoro, la liquidazione EFIM e Finmeccanica sono giunti alla determinazione di firmare un Documento d'Intenti in data 22 dicembre 1997 per la sistemazione dei reciproci rapporti.

4.7.- A tale Documento, peraltro, non veniva dato seguito nei termini, anche temporali, in essa concordati. Conseguentemente, EFIM e Finmeccanica ritenevano opportuno concordare un nuovo testo di accordo preliminare, e conseguentemente, il 21 maggio 1998 sottoscrivevano la Convenzione Preliminare sostitutiva del

Documento d'Intenti del 22 dicembre 1997 avente il testo riportato nella lettera Prot. CL 526/98 del 21 maggio 1998 del Commissario Liquidatore indirizzata al Comitato di Sorveglianza.

4.8.- A detta Convenzione Preliminare, dopo ulteriori colloqui tra le parti, è seguito il testo integrale e definitivo dell'accordo che è stato inviato al Comitato di Sorveglianza il 17 giugno 1998 con nota Prot. 559/98 per il parere di competenza.

Detto accordo si compone di una proposta, pervenuta a EFIM in l.c.a. (nonché alle altre società in tale proposta menzionate, e cioè Finanziaria Ernesto Breda, Otobreda Finanziaria, Sistemi e Spazio e Aviofer) da Finmeccanica il 16 giugno 1998, e di una accettazione che ciascun destinatario, tra cui l'EFIM in l.c.a., ha comunicato in pari data a Finmeccanica.

Lo scambio di proposta e accettazione determina la conclusione dell'accordo, ma non lo rende efficace, dal momento che l'efficacia è esplicitamente subordinata, secondo quanto previsto dalla legge fallimentare, e dalla clausola n. 13 dell'accordo, al previo parere dei Comitati di Sorveglianza delle società o enti in liquidazione coatta amministrativa che lo hanno firmato, alle autorizzazioni delle rispettive Autorità di Vigilanza, all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

4.9.- L'accordo riproduce sostanzialmente le intese già consegnate nella Convenzione Preliminare del 21 maggio 1998. In più, l'accordo doverosamente illustra e chiarisce, nelle premesse, i presupposti dello stesso e la sequenza degli atti e dei comportamenti attraverso i quali si

4.10.- Le sole questioni in cui l'accordo e la Convenzione preliminare del 21-22 maggio 1998 si differenziano sensibilmente dall'impostazione del precedente Documento d'Intenti del 21 dicembre 1997 sono due: la questione c.d. *"questione riproporzionamento"* e quella c.d. *"questione indennizzi"*.

4.11.- Per quanto concerne la questione riproporzionamento, il Documento d'Intenti prevedeva che vi dovesse essere un *"positivo esito delle verifiche di legge relative al riproporzionamento del personale nella misura di lire 145,5 miliardi come sopra indicato"*.

Vi era, in altre parole, un impegno a pagare di EFIM nella misura di lire 145,5 miliardi. Esso derivava dal disposto dell'art. 11, 3^a comma, lettera b) del D.L. 643/1994, convertito in L. 738/1994, in base al quale, dei 5.000 miliardi messi a disposizione del Commissario liquidatore dell'EFIM dal comma 1 del citato art. 11, 145,5 miliardi erano destinati *"per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1992 n. 487, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1993 n. 33"*. Dal canto suo, il progetto di risanamento finanziario e di razionalizzazione industriale delle società della difesa, approvato con D.M. 948473 del 4 agosto 1993, al punto 10 aveva già previsto che i presupposti del raggiungimento degli obiettivi in esso indicati erano *"oltre quelli di cui al paragrafo 8, che venga erogato un contributo di lire 145,5 miliardi per il costo del proporzionamento degli organici, contributo che dovrà fare carico alla liquidazione"*

dell'EFIM previo provvedimento legislativo che autorizzi l'impiego di tale somma".

Non c'è dubbio, pertanto, che gravasse su EFIM l'obbligazione in parola. Essa comportava peraltro la necessità che fossero documentati i costi per gli *"interventi a favore del personale"* (per usare la dizione della L. 738/94) o per il *"costo del proporzionamento degli organici"* (per usare quella del progetto approvato con D.M. 948473). Al riguardo (come già comunicato al Comitato di Sorveglianza Efim con lettera prot. CL 526/98 del 21 maggio 1998), Finmeccanica aveva inizialmente richiesto, con lettera del 24 luglio 1997, che trasmetteva una bozza di accordo di transazione, il pagamento da parte di EFIM di un importo di oltre lire 175 miliardi quali interventi in favore del personale a norma della legge 738/1994.

A tale richiesta il Commissario liquidatore, con lettera prot. CL 1320/97 del 5 settembre 1997, aveva risposto sostenendo *"che il pagamento di lire 175 miliardi di cui all'art. 2 della bozza per fondi riproporzionamento del personale è soggetto a controllo della effettiva erogazione. Comunque essa nasce ex lege e a mio parere non può superare il plafond previsto dalla legge in modo tassativo in lire 145,5 miliardi, soglia inderogabile: su questo punto rinvio alla corrispondenza precedente, a far data dalla lettera con cui veniva respinta una domanda non documentata e non ammissibile, anche perché si riferiva a pretese di Finmeccanica di rimborso di spese non pertinenti alla causale prevista dalla legge. Comunque, poiché si tratta di somme che debbono essere versate dal Tesoro la decisione compete al Tesoro"*.

In base a questo convincimento, con lettera prot. CL 142/98 del 7

febbraio 1998, il Commissario liquidatore dell'EFIM dava incarico a società specializzata (Deloitte & Touche S.p.A.) di procedere alla verifica della documentazione fornita da Finmeccanica; e con lettere prot. CL 139/98 del 6 febbraio 1998 e prot. CL 372/98 del 3 aprile 1998 chiedeva e poi sollecitava al Ministero del Tesoro indicazioni e criteri interpretativi volti all'accertamento di quanto esattamente dovuto a Finmeccanica.

Deloitte concludeva la propria attività con relazione del 21 maggio 1998. Tale relazione accertava che dei 175 miliardi richiesti da Finmeccanica, poi ridotti a 163 miliardi, come riportato nella lettera della stessa Deloitte del 27 aprile 1998, circa 60 miliardi risultavano indiscutibilmente dovuti; ed altri 7 miliardi circa si potevano anch'essi considerare dovuti, in considerazione del fatto che i circa 22 miliardi per oneri di prepensionamento richiesti da Finmeccanica erano stati vagliati per circa 12 miliardi e sono stati ammessi per oltre 9 miliardi: con la conseguenza (che Deloitte asserisce pressoché certa) che a tali 9 miliardi ne andavano aggiunti circa altri 7 se veniva mantenuta la medesima proporzione per i 10 miliardi di oneri di prepensionamento tuttora da verificare e non verificabili, in assenza di calcoli definitivi da parte dell'INPS.

Per quanto concerne i residui 89 miliardi circa, relativi al costo delle retribuzioni, Finmeccanica presentava al Commissario liquidatore dell'EFIM, in data 4 maggio 1998, una nota corredata da documentazione e da parere legale pro-veritate sulla riconducibilità degli stessi al titolo (L. 738/94) che ne prevede la corresponsione a Finmeccanica. La relazione finale di Deloitte osservava al riguardo che la relativa voce *"è stata esclusa dalle nostre verifiche in quanto si*

è in attesa di conoscere il parere del Ministero del Tesoro in ordine alla classificazione da riservare a questi costi (ovvero se ricomprenderli o meno negli interventi a favore dei dipendenti previsti dalla legge)".

Successivamente, con lettera del 19 maggio 1998, nel quadro della sistemazione generale dei rapporti tra EFIM e Finmeccanica, quest'ultima proponeva a EFIM di accettare transattivamente la riduzione delle richieste di Finmeccanica a questo titolo da lire 163 miliardi a lire 140 miliardi, a saldo e stralcio di ogni pretesa di Finmeccanica al riguardo.

Il Commissario liquidatore ha osservato al riguardo che rispetto alla richiesta iniziale di Finmeccanica, e rispetto allo stesso limite legislativo di lire 145,5 miliardi, l'ultima proposta di Finmeccanica ha natura di proposta transattiva, dal momento che comporta rinuncia ad una parte di quanto inizialmente chiesto a fronte di una corresponsione che eviti le lunghezze delle procedure di verifica.

Si deve aggiungere che può essere dubbio se, trattandosi di somme che dovrebbero essere corrisposte da EFIM per causali antecedenti alla liquidazione coatta amministrativa di EFIM, e al di fuori di essa, i provvedimenti da chiedersi al Ministero del Tesoro dovessero essere quelli autorizzativi di una transazione (ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35 e 206 della L.F.), o di direttiva ex art. 204 L.F., o quelli propri dell'esercizio di una competenza istituzionale del Ministero. Purtuttavia, pur avendo il Commissario liquidatore chiesto al Ministero del Tesoro l'emanazione di criteri interpretativi nella forma della direttiva ex art. 204 L.F. (con le citate lettere prot. CL 139/98 e prot. CL 372/98), di fronte ad una precisa proposta transattiva,

esplicitamente formulata come tale da Finmeccanica ed esplicitamente inserita in un complessivo contesto transattivo, il Commissario liquidatore ha ritenuto che ciò integrasse gli estremi dell'art. 35 L.F., richiamato dall'art. 206 L.F..

4.12.- Per quanto concerne la c.d. "*questione indennizzi*", la condizione di cui al punto 4, lettera e) del Documento d'Intenti del 22 dicembre 1997 non si era avverata, perché il punto era stato modificato nelle trattative tra Finmeccanica e Ministero del Tesoro pur se la vendita relativa ad Armamenti e Aerospazio, ivi considerata, sembrasse ancora compresa, almeno per quanto riguarda una quota di contribuzione di lire 90 miliardi, nelle intese che avrebbero dovuto intercorrere fra Finmeccanica e Ministero del Tesoro. Era viceversa sopravvenuta da parte di Finmeccanica, prima al Ministero del Tesoro, poi anche a EFIM con lettera dell'8 maggio 1998, una richiesta di corresponsione di una somma, calcolata da Finmeccanica da un minimo di lire 178 miliardi ad un massimo di lire 453 miliardi a titolo di indennizzi dovuti per mancata assegnazione di commesse.

Il piano di ristrutturazione industriale delle aziende della difesa ex EFIM approvato con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria n. 948473 del 4 agosto 1993 e, facendo seguito a questo, i contratti di cessione di azienda conclusi tra EFIM e Finmeccanica del 12 febbraio 1994 e il contratto di cessione di azioni concluso fra le stesse il 30 dicembre 1994, prevedevano che, nel caso di mancato ottenimento da parte delle aziende della difesa di commesse dal Ministero della Difesa nei tempi di cui ad una tabella allegata al piano e ai contratti, EFIM era tenuta a pagare indennizzi.

L'obbligo di EFIM risultava garantito dal Ministero del Tesoro. Il Commissario liquidatore ha dovuto eseguire l'ordine contenuto nel decreto interministeriale citato, non spettando ad esso di individuare la ratio né la legittimità di un precetto che poneva a carico della liquidazione EFIM un pagamento di somme conseguenti a decisioni e comportamenti non già della liquidazione, ma di soggetti quali il Ministero della Difesa con cui la liquidazione EFIM non ha alcun rapporto.

Nella propria lettera dell'8 maggio 1998, Finmeccanica dichiarava che *"l'ipotesi di cui sopra si è verificata, non avendo il Ministero della Difesa provveduto come nelle previsioni del piano di ristrutturazione e come nella tabella allegata ai contratti"*.

A tale lettera il Commissario liquidatore rispondeva con propria prot. CL 495/98 del 19 maggio 1998 nella quale rilevava che, ferma ed impregiudicata restando l'estraneità sostanziale di EFIM alle causali dell'obbligo di indennizzo attribuitogli dai citati contratti, purtuttavia la legittimazione passiva formale di EFIM quale civilisticamente obbligato in base ai citati contratti, imponeva ad EFIM di avviare una approfondita istruttoria sulla domanda di Finmeccanica e sulla documentazione allegata, dal momento che EFIM ignorava i termini della questione sia per quanto riguarda la fondatezza della domanda sull'*an*, sia per quella relativa al *quantum*.

A tale risposta seguiva una nuova lettera di Finmeccanica del 20 maggio 1998, nella quale Finmeccanica, preso atto della risposta di EFIM, nel contesto della transazione globale dei rapporti in contenzioso, proponeva *"allora che le venga semplicemente riconosciuta e versata, a saldo e stralcio di ogni sua pretesa per gli*

indennizzi di cui al decreto interministeriale del 4 agosto 1993, richiamato all'art. 8 ai contratti di cessione di aziende del 12 febbraio 1994, la somma che risulti dalla fairness opinion avuta dal Ministero del Tesoro, a seguito delle istanze trasmesse da Finmeccanica, e purché tale somma non sia inferiore a lire 175 miliardi".

Il Commissario liquidatore riteneva, sul presupposto della fairness opinion rilasciata al Ministero del Tesoro di esperti di fiducia del Ministero, alla cui nomina EFIM è rimasto estraneo, di dover dar seguito a questa proposta di Finmeccanica sottoponendola all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza e dello stesso Consiglio dei Ministri. Il Commissario liquidatore ha aggiunto che essendo EFIM, in base ai citati contratti, debitore principale di Finmeccanica, avrebbe in astratto interesse a partecipare, unitamente al Ministero del Tesoro o al consulente cui quest'ultimo si è rivolto per le determinazioni sulla domanda di Finmeccanica, alla istruttoria per la determinazione dell'importo del debito perché se anche è contrattualmente prevista (come è prevista) la garanzia del Ministero del Tesoro, quest'ultimo potrebbe agire in regresso verso EFIM, dopo aver pagato il creditore Finmeccanica.

Nel nostro caso, tuttavia, la situazione era diversa. Prescindendo dal fatto sostanziale che il debito è stato posto a carico della liquidazione EFIM da un decreto interministeriale per causali di cui EFIM nulla sapeva, non avendo alcun titolo per attribuire commesse militari o per interferire con esse, restava che non era pensabile, né sostanzialmente né giuridicamente, che il Ministero del Tesoro agisse in regresso contro EFIM, che di esso costituisce articolazione e strumento, per un obbligo che è stato lo stesso Ministero ad imporre, con proprio

decreto, ad EFIM.

La posizione di strumento (strumento anomalo o, per meglio dire, di diritto speciale) del Ministero del Tesoro attribuita ad EFIM (presente anche per quanto riguarda il pagamento degli importi ex legge 738/94, legge che, è opportuno sottolineare, costituisce conversione senza modificazioni di un decreto legge, D.L. 643/94), era evidente in questo caso in modo particolare. Tale posizione, del resto, era stata anche riconosciuta nel contratto di vendita delle azioni delle società della difesa, che contiene la ricordata clausola attinente all'indennizzo preteso da Finmeccanica.

Da ciò conseguiva che se la determinazione del debito relativo agli indennizzi veniva fatta dal Ministero del Tesoro (secondo le opinioni di suo consulente all'uopo designato), il Commissario liquidatore riteneva che EFIM non potesse e non dovesse far altro che accedere a tale determinazione, formulata da una fairness opinion che lo stesso Ministero del Tesoro ha chiesto a esperti di sua fiducia.

4.13.- Il 24 luglio 1998 il Ministero (che nel frattempo aveva ricevuto la fairness opinion che riteneva congrua la richiesta di Finmeccanica per 175 mld) sollevò il problema del conflitto di interessi che il Commissario Liquidatore Efim tuttavia, come comunicato, riteneva inesistente. Il 29 luglio 1998 il Direttore Generale del Tesoro, preso atto che il giorno successivo scadeva il termine pattuito per il verificarsi delle condizioni di efficacia dell'accordo transattivo, scriveva invitando il Commissario liquidatore Efim a "*considerare l'opportunità di un congruo differimento del suddetto termine di intesa con la controparte Finmeccanica, in modo da consentire all*

Consiglio dei Ministri di valutare ed eventualmente approvare l'accordo in oggetto".

Le parti acconsentirono e concordemente il termine fu prorogato al 15 settembre. Nella lettera del 31 luglio inviata al Ministero il Commissario liquidatore ricordava *"che Efim e Finmeccanica hanno convenzionalmente differito al 15 settembre 1998 il termine decorso il quale consegnerà la decadenza della transazione qualora non si verificassero le condizioni previste nella transazione medesima"*.

A settembre le parti presero atto che il Ministero insisteva sull'esistenza del conflitto: cosicché, ancora e sempre allo scopo di eliminare problemi e favorire la soluzione nei tempi concordati, venne dato rapidamente incarico arbitrale, debitamente autorizzato dal Ministero del Tesoro con decreto 7 settembre 1998 n. 448271, al Prof. Eugenio Pinto perché verificasse la congruità della *fairness opinion* del Tesoro. Il Prof. Eugenio Pinto nei tempi concordati e utili, esprime la propria valutazione e determinazione, ritenendo, con decisione del 10 settembre 1998, anch'egli congrua la richiesta di Finmeccanica dell'importo di 175 mld.. Il Comitato di Sorveglianza dell'Efim, cui va dato atto di aver pienamente compreso le esigenze di rapidità della situazione, dava tempestivamente il proprio parere favorevole il 10 settembre 1998. In pari data, il testo fu trasmesso al Tesoro per l'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Era tuttavia giunta la scadenza del 15 settembre 1998 senza che il dossier fosse stato esaminato e approvato dal Consiglio dei Ministri in tempo utile; e senza che fosse stata emessa l'autorizzazione da parte del Ministero del Tesoro.

Successivamente, il termine del 15 settembre (Prot. CL 818/98) fu

nuovamente prorogato dalle parti al 23 settembre 1998 per consentire l'esame e l'approvazione dell'accordo transattivo. Anche quest'ultimo termine tuttavia spirò senza che fossero intervenuti l'approvazione del Consiglio dei Ministri e l'autorizzazione del Ministero del Tesoro. Con lettera 23 settembre 1998 il Direttore Generale del Ministero del Tesoro comunicava al Commissario liquidatore Efim l'impossibilità di adottare gli atti di propria competenza entro la data sopra indicata.

Le transazioni tra Sistemi e Spazio in l.c.a. e Finmeccanica e tra Nuova Safim in l.c.a. e Finmeccanica erano state invece autorizzate dal Prof. Morera in qualità di Autorità di Vigilanza giusto il decreto del Ministero del Tesoro 12 maggio 1998, rispettivamente in data 16 luglio 1998 e 18 luglio 1998. La transazione tra Oto Breda Finanziaria in l.c.a. e Finmeccanica era stata autorizzata in data 27 luglio 1998.

Così come previsto nell'accordo del 16 giugno 1998, la definizione transattiva dei rapporti tra Efim, Oto Breda Finanziaria, Sistemi e Spazio, Finanziaria Ernesto Breda, Aviofer e Finmeccanica non concerne altri rapporti, e segnatamente il contenzioso tuttora in essere con Safim Factor in l.c.a..

4.14.- L'accordo transattivo va valutato nel quadro della liquidazione EFIM che non è una normale liquidazione coatta amministrativa in cui il compendio dell'impresa posta in liquidazione viene venduto e il ricavato della vendita distribuito ai creditori.

Nel caso EFIM le leggi 33/1993, 738/1994 hanno istituito un procedimento speciale con qualità speciali e allocazioni speciali per legge per pagare al 100%:

(A) i creditori dell'EFIM e delle società possedute al 100% o anche con maggioranza vicina a quella percentuale e con minoranza esigua di altra società del gruppo in modo che la somma fosse pari al 100%;

(B) per trasferire le imprese della difesa previo aumento di capitale per 4.068 mld per pagare i creditori;

(C) per assicurare la continuazione dell'attività delle predette imprese secondo un progetto approvato con decreto interministeriale che garantiva un piano di commesse con un indennizzo qualora lo Stato avesse deciso di non affidare le commesse predette e non stipulare i contratti, ponendo a carico del compendio di stanziamenti all'EFIM determinati per legge il pagamento di tali indennizzi a favore di Finmeccanica;

(D) per garantire che il riproporzionamento del personale avvenisse senza esborsi per le imprese nell'ambito della dotazione fissata per legge in 145,5 mld a favore dell'acquirente Finmeccanica;

(E) per trasferire ad una società del Ministero del Tesoro a valore di libro partite relative alle forniture di armamenti di cui all'art. 11, comma 2 ter, legge 738/1994;

(F) per assicurare i prepensionamenti a norma della legge 598/1994 a carico delle allocazioni a favore dell'EFIM;

(G) per trasferire allo Stato il personale dell'EFIM e quello delle società già possedute e poi vendute, qualora non trasferite, alle imprese acquirenti.

Come si vede, un complesso di finalità ben diverse da quelle della pura e semplice liquidazione prevista dalla legge fallimentare e per le quali per legge erano state disposte le opportune allocazioni per effettuare pagamenti i quali non derivano dalle finalità liquidatorie tipiche di pagamento dei creditori, ma da quelle di interesse generale di risoluzione della crisi del complesso imprenditoriale. Conseguentemente per legge è stato dato alla liquidazione l'incarico di provvedere al pagamento di quanto era necessario per il riproporzionamento del personale e per decreto interministeriale quanto avrebbe potuto essere necessario per l'eventualità di indennizzi a Finmeccanica nel caso in cui determinazioni politiche avessero ridotto le commesse previste dal progetto approvato con decreto interministeriale, in sostanza. Nell'uno e nell'altro caso la liquidazione EFIM doveva accompagnare il processo di ripresa delle imprese cedute, parte essenziale di quel particolare trasferimento assumendo per legge un ruolo di agenzia di pagamento per obblighi disposti dalla legge indipendentemente dalle volontà negoziali del Commissario liquidatore EFIM, il quale in tali circostanze agisce per legge come articolazione speciale del Ministero del Tesoro in forza di norme di legge che gli danno poteri-doveri non previsti dalle norme della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, sommando funzioni del tutto diverse, riconducibili a sistemi normativi

diversi.

4.15.- In data 25 giugno 1998 il Commissario liquidatore dell'EFIM con Prot. CL 610/98 chiedeva al Comitato di Sorveglianza di esprimere ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 206 L.F. il parere di propria competenza relativamente all'accordo transattivo del 16 giugno 1998 onde trasmettere l'accordo medesimo corredato del parere del Comitato all'Autorità di Vigilanza per l'autorizzazione prescritta dalla legge fallimentare.

Con lettera 22 luglio 1998 Prot. CL 686/98 il Commissario liquidatore Efim richiedeva formalmente al Ministero del Tesoro nella sua qualità di Autorità di Vigilanza di autorizzare ai sensi degli artt. 35 e 206 L.F. l'accordo transattivo raggiunto con Finmeccanica.

4.16.- Poiché, come si è già detto, né l'approvazione del Consiglio dei Ministri né l'autorizzazione del Ministero del Tesoro erano state rilasciate entro il termine più volte prorogato del 23 settembre 1998 convenuto da Efim e Finmeccanica, il Commissario Liquidatore con lettera 2 ottobre 1998 Prot. Cl 850/98 riteneva doveroso far presente al Ministero del Tesoro che attendeva che il Ministero provvedesse ai sensi di legge ad emanare il richiesto provvedimento, in modo che, qualunque potesse essere il suo contenuto, il Commissario liquidatore potesse provvedere secondo legge a determinare il proprio comportamento futuro (e ciò in relazione all'esito della istanza rivolta in data 6 luglio 1998 prot. CL 629/98 e 22 luglio 1998 prot. CL 686/98), quale fosse deliberato dall'Autorità competente in relazione all'importanza degli interessi pubblici in gioco, alle dimensioni delle

somme che la liquidazione dell'EFIM e le l.c.a. vigilate dalla predetta liquidazione debbono riscuotere (sulle quali da anni il Commissario Liquidatore richiama l'attenzione delle competenti autorità), alla situazione di paralisi che impedisce la chiusura della liquidazione EFIM perché, dopo aver terminato nel 1996 le vendite, si attende una chiusura dei rapporti che deve fornire mezzi per chiudere le liquidazioni coatte.

Poiché il Commissario liquidatore non dispone, peraltro, di poteri discrezionali che gli consentano di derogare alle norme regolamentari poste dal Ministro del Tesoro vigilante con il suo regolamento D.M. 23 marzo 1992 n. 304, né tanto meno alle sovraordinate norme di legge, doveva far presente che non gli restava che attendere che la pronuncia sulla istanza di autorizzazione presentata venisse emessa ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, 2° comma, del citato regolamento, e dell'art. 2 l. 241/90, da applicarsi in mancanza di una norma regolamentare diversa determinata da codesto Ministero.

4.17.- In data 18 dicembre 1998 il Consiglio dei Ministri ha *“preso atto della relazione svolta dal Ministro Ciampi in merito alla transazione tra Efim e Finmeccanica, da chiudere nei termini più favorevoli alla finanzia pubblica ed agli interessi generali dell'economia del Paese”*.

Non è tuttavia ancora intervenuto, al 31 dicembre 1998, il provvedimento autorizzativo del Ministro del Tesoro cui è subordinata l'efficacia dell'accordo transattivo firmato da Efim e Finmeccanica.

4.18.- La transazione prevede il riconoscimento a favore di Efim

dell'importo complessivo di 752 mld. di cui 315 mld. per crediti a titoli diversi (dedotti 79 mld. per crediti d'imposta già ceduti ad Efim, residua un netto a credito di Efim pari a 236 mld.) e 437 mld. per transazione del Lodo Caianiello.

Da detto importo deve detrarsi per compensazioni a favore di Finmeccanica la somma complessiva di lire 343 mld. di cui 8 mld. per restituzione del prezzo dell'azienda Breda Fucine Meridionali e 335 mld. per transazione del Lodo Mirabelli.

Il saldo a favore di Efim (a parte i 79 mld. di crediti di imposta ceduti ad Efim) ammonta pertanto a 330 mld. ($673-343=330$) maggiorati di interessi per 21,857 mld. sino al 30.05.98 e interessi legali dal 01.06.98 al pagamento.

La transazione prevede altresì il pagamento da parte di Finmeccanica a Finanziaria Ernesto Breda di 73 mld. più interessi e a OtobredaFinanziaria di 50 mld. più interessi.

Con la transazione la liquidazione viene dunque ad incassare da Finmeccanica l'importo complessivo di 474,857 mld. (+ interessi legali).

Successivamente al pagamento da parte di Finmeccanica del saldo dovuto ad Efim e delle somme dovute a Finanziaria Ernesto Breda e ad OtobredaFinanziaria, Efim provvederà al pagamento a favore di Finmeccanica dei seguenti importi.

- 140 mld. per c.d. riproporzionamento, così come stabilito dall'art. 11, comma 3, lettera b) del D.L. 22 novembre 1994 n. 643 convertito dalla L. 27 dicembre 1994 n. 738;
- 175 mld. + interessi legali dal 30.05.98 per c.d. indennizzi per mancata assegnazione di commesse, così come stabilito dal D.M. 4

agosto 1993 n. 948473.

4.19.- Come già comunicato con Prot. CL 629/98, appare opportuno ricordare il rilievo che l'accordo ha nel quadro della procedura liquidatoria dell'Efim, perché l'accordo costituisce un passo importante nella chiusura della liquidazione del disciolto gruppo Efim: liquidazione della quale, sebbene non sia definitivamente chiusa, si delinea la fisionomia complessiva.

All'inizio del suo processo liquidatorio, il Gruppo Efim (irreversibilmente dissestato per ragioni sulle quali è superfluo insistere in questa sede) risultava costituito di n. 114 società partecipate, occupava oltre n. 35.000 dipendenti ed era gravato da un indebitamento consolidato lordo di circa 15.000 miliardi di lire, nonché da un deficit patrimoniale di circa 3000 Miliardi di lire: anche se l'ultimo bilancio della gestione ordinaria (31.12.91) chiudeva con un patrimonio netto positivo di 300 Miliardi.

Al fine di soddisfare le esigenze finanziarie della gestione liquidatoria, con le leggi nn. 68/93, 33/93 e 738/94 furono messe a disposizione del Commissario liquidatore, rispettivamente, le somme di lire/Miliardi $300 + 9.000 + 5.000 (= 14.300)$ originariamente previste per il pagamento dei creditori delle sole società possedute al 100% da Efim e poi in parte destinate (con specifica statuizione legislativa) ad altri pagamenti a favore dei creditori delle imprese da cedere a Finmeccanica o del personale delle presenti imprese, nonché al prepensionamento.

A tale complessiva disponibilità di lire/Miliardi 14.300 non mutata, anche se mutavano le causali di spesa, il Commissario liquidatore ha

fatto ricorso nella misura di lire/Miliardi 11.826, così principalmente impiegati:

- oltre 4.000 Miliardi, nella ricapitalizzazione delle società della difesa trasferite a Finmeccanica;
- oltre 2.800 Miliardi, nel pagamento dello stato passivo al 17.7.92 di EFIM e delle società possedute al 100% in l.c.a. (Nuova Safim, Nuova Sopal e Comsal);
- oltre 2.850 Miliardi, nel pagamento di banche estere, sempre nell'ambito prevalente dello Stato passivo delle sopracitate Società (oltre il riacquisto di crediti di imposta da Chemical Bank nonché altri interventi in garanzia);
- oltre 1.150 Miliardi, nelle operazioni transattive propedeutiche alla cessione del settore dell'Alluminio, effettuate allo scopo di diminuire il carico dell'Erario;
- oltre 590 Miliardi, nel pagamento dei fornitori aventi i requisiti previsti dalla legge "Prodi", e con le modificazioni della legge speciale Efim.

Quindi, può ben dirsi che l'intero processo liquidatorio del Gruppo EFIM potrà essere, prevedibilmente, portato a compimento senza dover ricorrere all'utilizzo dei residui fondi (1/M. di 2.474) ancora disponibili sulle complessive assegnazioni di 1/M.di 14.300.

Con ciò evitando un ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti, il che consentirà un minor aggravio rispetto alle previsioni legislative (pari al 17,3%).

Alberto Rella

**ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA
(EFIM)**

RELAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE AL 30 GIUGNO 1999

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'EFIM AL 30.6.1999

Il Commissario liquidatore presenta la relazione sulla l.e.a. e sullo stato di attuazione del programma a norma dell'art. 4 comma 15, del D.L. 487/92, convertito con modificazioni in L. 33/93, e approvato con Decreto Interministeriale 945279 del 21.1.1993.

* * * *

1. INTRODUZIONE.

Il semestre 1.1.99-30.6.99 è stato caratterizzato dal rilascio dell'autorizzazione ministeriale preceduta da deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha reso finalmente operativo l'accordo transattivo Efim - Finmeccanica del 16 giugno 1998. Il perfezionarsi del contratto transattivo ha quindi comportato una serie di adempimenti esecutivi che le parti hanno dovuto compiere nei ristretti termini previsti dall'accordo, e che vanno dai reciproci pagamenti degli importi definiti in via transattiva alle rinunce agli atti dei giudizi pendenti.

* * * *

2. TRANSAZIONE EFIM-FINMECCANICA.

1. Come già ampiamente illustrato nelle precedenti relazioni semestrali cui pertanto si rinvia, in data 16 giugno 1998 Efim, Sistemi e Spazio, Aviofer, Oto Breda Finanziaria e Finanziaria Ernesto Breda hanno formalmente accettato la proposta di transazione formulata in

pari data da Finmeccanica, subordinando l'efficacia dell'accordo alle autorizzazioni e pareri prescritti dalla legge fallimentare, all'approvazione del Consiglio dei Ministri nonché alla conclusione di accordi transattivi tra Finmeccanica e Nuova Saïm da un lato, e tra Finmeccanica e Sistemi e Spazio dall'altro.

L'accordo transattivo va valutato nel quadro della liquidazione EFIM che non è una normale liquidazione coatta amministrativa in cui il compendio dell'Impresa posta in liquidazione viene venduto e il ricavato della vendita distribuito ai creditori.

Nel caso EFIM le leggi 33/1993 e 738/1994 hanno istituito un procedimento speciale con qualità speciali e allocazioni speciali per legge per pagare al 100%:

(A) i creditori dell'EFIM e delle società possedute al 100% o anche con maggioranza prossima a quella percentuale e con minoranza esigua di altra società del gruppo in modo che la somma fosse pari al 100%;

(B) per trasferire le imprese della difesa previo aumento di capitale per 4.068 mld per pagare i creditori;

(C) per assicurare la continuazione dell'attività delle predette imprese secondo un progetto approvato con decreto interministeriale che garantiva un piano di commesse con la corresponsione di un indennizzo qualora lo Stato avesse deciso di non affidare le commesse predette e non stipulare i contratti, ponendo a carico del compendio di stanziamenti all'EFIM determinati per legge, che originariamente erano destinati al pagamento dei creditori, il pagamento di tali indennizzi a favore di Finmeccanica;

(D) per garantire che il riproporzionamento del personale avvenisse senza esborsi per le imprese nell'ambito della dotazione fissata per legge in 145,5 mld a favore dell'acquirente Finmeccanica;

(E) per trasferire ad una società del Ministero del Tesoro a valore di libro partite relative alle forniture di armamenti di cui all'art. 11, comma 2 ter, legge 738/1994;

(F) per assicurare i prepensionamenti a norma della legge 598/1994 a carico delle allocazioni a favore dell'EFIM;

(G) per trasferire allo Stato il personale dell'EFIM e quello delle società già possedute e poi vendute, qualora non trasferite, alle imprese acquirenti.

Come si vede, un complesso di finalità ben diverse da quelle della pura e semplice liquidazione prevista dalla legge fallimentare e per le quali per legge erano state disposte le opportune allocazioni per effettuare pagamenti i quali non derivano dalle finalità liquidatorie tipiche di pagamento dei creditori, ma da quelle di interesse generale di risoluzione della crisi del complesso imprenditoriale, costituendo oneri peculiari a carico delle allocazioni per la liquidazione.

Conseguentemente per legge è stato dato alla liquidazione l'incarico di provvedere al pagamento di quanto era necessario per il riproporzionamento del personale e per decreto interministeriale quanto avrebbe potuto essere necessario per l'eventualità di indennizzi a Finmeccanica nel caso in cui determinazioni politiche avessero ridotto le commesse previste dal progetto approvato con decreto interministeriale. Nell'uno e nell'altro caso la liquidazione EFIM doveva accompagnare il processo di ripresa delle imprese cedute, parte essenziale di quel particolare trasferimento assumendo per legge

un ruolo di agenzia di pagamento per obblighi disposti dalla legge indipendentemente dalle volontà negoziali del Commissario liquidatore EFIM, il quale in tali circostanze agisce per legge come articolazione speciale del Ministero del Tesoro in forza di norme di legge che gli conferiscono poteri-doveri non previsti dalle norme della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, sommando funzioni del tutto diverse, riconducibili a sistemi normativi diversi.

In data 25 giugno 1998 il Commissario liquidatore dell'EFIM con prot. C.L. 610/98 chiedeva al Comitato di Sorveglianza di esprimere ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 206 L.F. il parere di propria competenza relativamente all'accordo transattivo del 16 giugno 1998 onde trasmettere l'accordo medesimo corredato del parere del Comitato all'Autorità di Vigilanza per l'autorizzazione prescritta dalla legge fallimentare.

Con lettera 22 luglio 1998 Prot. C.L. 686/98 il Commissario liquidatore Efim richiedeva formalmente al Ministero del Tesoro nella sua qualità di Autorità di Vigilanza di autorizzare ai sensi degli artt. 35 e 206 L.F. l'accordo transattivo raggiunto con Finmeccanica.

* * * *

2. Il Comitato di Sorveglianza esprimeva quindi parere favorevole sull'accordo Efim-Finmeccanica del 16 giugno 1998, mentre in data 18 dicembre 1998 il Consiglio dei Ministri ha "preso atto della relazione svolta dal Ministro Ciampi in merito alla transazione tra Efim e Finmeccanica da chiudere nei termini più favorevoli alla finanza pubblica ed agli interessi generali dell'economia del Paese".

* * * *

3. Con decreto n. 456428 del 1 marzo 1999, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 marzo 1998 REG. n. 1, foglio 293, il Ministro del Tesoro nella sua qualità di Autorità di Vigilanza sulla liquidazione Efim autorizzava a norma della legge fallimentare il Commissario Liquidatore Efim relativamente all'accordo transattivo del 16 giugno 1998.

* * * *

4. A seguito del rilascio dell'autorizzazione ministeriale e della conclusione della transazione tra Finmeccanica e Nuova Safim spa in l.e.a., il contratto transattivo tra Efim e Finmeccanica diveniva operativo in data 31 marzo 1999 poiché in tale data si erano verificate tutte le condizioni cui era espressamente subordinata l'efficacia dell'accordo del 16 giugno 1998 (art.13).

* * * *

5. Con riferimento alle obbligazioni poste a carico di EFIM in l.e.a. dall'accordo transattivo intervenuto il 16 giugno 1998 tra EFIM e Finmeccanica, e approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1998, autorizzato dal Ministero del Tesoro con decreto n. 456428 del 1 marzo 1999 e registrato dalla Corte dei Conti in data 16 marzo 1998, REG. n. 1, foglio 293, il Commissario Liquidatore di Efim ha quindi provveduto:

a) in data 15 aprile 1999, ad accreditare a Finmeccanica l'importo di lire 140.000.000.000 di cui alla legge 738/94 per riproporzionamento del personale delle società vendute a Finmeccanica e l'importo di lire 181.388.667.000 per mancate commesse belliche statali, ai sensi degli art. 7 e 8 dell'accordo del 16

giugno 1998, dopo aver incassato da Finmeccanica la somma di lire 363.904.288.000 in pari data, così come comunicato al Ministero del Tesoro con lettera 15 aprile 1999 Prot. CL 306/99;

b) in data 15 aprile 1999, al pagamento di lire 11.599.186.301 a Otobreda Finanziaria, lire 38.567.297.260 a Sistemi e Spazio e lire 51.832.192.000 a Aviofer (comprensivi di interessi) ripartendo tra le predette società (in relazione al numero di azioni delle società della difesa di esse rispettivamente cedute) quanto ricevuto da Finmeccanica, in esecuzione dell'art.10 della transazione, così come comunicato al Ministero del Tesoro con lettera 15 aprile 1999 Prot. CL 306/99;

c) in data 12 aprile 1999, a definire con Finmeccanica i rapporti in essere tra le parti concernenti Alenia S.P.A. con scambio di lettere 12.4.1999 Prot. CL 286/99 e 13.4.1999 Prot. 1080, così come previsto dall'art. 11 della transazione;

d) a predisporre gli atti necessari per perfezionare le rinunce ai giudizi di cui all'allegato D della transazione, in esecuzione degli artt. 11 e 12 dell'accordo transattivo, che sono stati notificati nelle forme e con le modalità previste per legge.

Per quanto concerne la consegna del certificato azionario n. 1 portante n. 200.000 azioni della "Armamenti e Aerospazio SPA" al Ministero del Tesoro nella cui titolarità le azioni sono entrate, in adempimento all'obbligazione relativa alle formalità necessarie al fine di far risultare intestate al Ministero le azioni di Armamenti e Aerospazio SPA prevista dal punto 3 dell'accordo transattivo il Commissario Liquidatore ha fatto presente al Ministero del Tesoro con lettera 28 aprile 1999 Prot. CL 332/99 di essere in attesa delle

necessarie determinazioni del Ministero già richieste con lettera 28 aprile 1999 Prot. C.I. 330/99, circa il luogo, il giorno e l'ora della consegna del titolo, già girato in data 20 gennaio 1995 in favore del Ministero stesso.

Successivamente, in data 4 maggio 1999 Efim e Finmeccanica con comunicazione a firme congiunte informavano il Ministero del Tesoro che la transazione aveva avuto esecuzione eccezione fatta per la consegna dei certificati azionari di Armanenti e Aereospazio spa, e reiteravano al riguardo richiesta di istruzioni.

* * * *

6. La regolamentazione economica tra Efim e le società in l.c.a. già Efim, e Finmeccanica dei reciproci rapporti di dare-avere raggiunta con l'accordo transattivo del 16 giugno 1998 è in estrema sintesi la seguente.

1. Finmeccanica riconosce ad Efim L. 315 mld (236+79).
2. Finmeccanica riconosce ad Efim L. 437 mld per lodo Caianiello.
3. EFIM riconosce a Finmeccanica L. 335 mld per lodo Mirabelli.
4. EFIM riconosce a Finmeccanica L. 8 mld per restituzione quota prezzo BFM.
5. Finmeccanica riconosce a FEB L. 73 mld. e a Otobreda Finanziaria L. 50 mld.
6. EFIM paga a Finmeccanica L. 175 mld. per indennizzi per mancate commesse più L. 140 mld per interventi per il personale.
7. Finmeccanica riconosce a Nuova Safim L. 237,7 mld.
8. Sistemi e Spazio riconosce a Finmeccanica L. 314 mld

TOTALE INCASSI EFIM L. 752 mld. + L. 123 mld (FEB e OBF) +
237,7 mld (Nuova Safim) - L. 1112,7 mld

TOTALE INCASSI FINMECCANICA L. 658 mld + L. 314 mld
(Sistemi e Spazio) - L. 972 mld.

Dunque, residua una differenza in favore della liquidazione
Efim pari a lire 140,7 mld.

* * * *

7. La chiusura del contenzioso con Finmeccanica, il che era già
avvenuto per la parte sostanziale delle patruzioni fra gli interessati in
data 16 giugno 1998 con l'accettazione da parte di Efim, Sistemi e
Spazio, Aviofer, Oto Breda Finanziaria e Finanziaria Ernesto Breda
della proposta di transazione formulata da Finmeccanica il 16 giugno
1998, segna un altro importante passo in avanti nel processo
liquidatorio dell'Efim.

* * * *

8.- Va precisato, peraltro, che - come evidenziato
esplicitamente dal testo stesso dell'accordo con Finmeccanica del 16
giugno 1998- residua tuttora una significativa partita in contenzioso
fra società dell'ex gruppo Efim e Finmeccanica. Si tratta del conflitto
che oppone Finmeccanica e Safim l'actor spa in l.c.a., particolarmente
complesso, e in relazione al quale sono già in corso colloqui tra le
parti volti ad una sistemazione transattiva, eventualmente tramite
concordato ex art. 214 legge fallimentare della procedura di Safim
l'actor in l.c.a..

* * * *

3. STATO DELLA LIQUIDAZIONE.

Le vendite dei beni Efim sono avvenute da anni:

complessivamente con la transazione raggiunta con Finmeccanica la liquidazione ha incassato 516,7 mld di lire e 306 milioni di USD. I pagamenti dei creditori Efim sono avvenuti anch'essi da anni.

I beni delle società già Efim in l.c.a. sono stati venduti da anni, tranne pochi immobili di Alumix. Tutti i contratti di vendita prevedono clausole penali garantite da fidejussioni bancarie a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali assunti dal compratore ed in particolare degli obblighi relativi al mantenimento del livello occupazionale che nelle vendite Efim ha sempre avuto carattere prioritario; in taluni casi i contratti contengono delle clausole che prevedono nell'ipotesi di inadempimento del compratore il trasferimento dei beni mobili e immobili ceduti al Ministero del Tesoro. In nessun caso è prevista la retrocessione dell'impresa al Ministero del Tesoro.

Sono stati approvati gli elenchi dei crediti delle società Ahres, Breda Progetti e Costruzioni, Comsal, Ecosafe, Edina, Efimdata, Efimpianti, Etna Vini, Istituto Ricerche Breda, Metallotecnica Veneta, Nuova Sopal, Oto Breda Finanziaria, Olisud, Reggiane Omi, Safimgest, Sardal, Termomeccanica Italiana; tutte le società hanno depositato gli stati passivi; ai creditori delle società possedute al 100% che non hanno ancora chiuso transattivamente le proprie posizioni, verranno pagate le somme dovute (sono state concluse transazioni con la maggioranza dei creditori); sono stati distribuiti riparti parziali nelle società Efimpianti, Efimservizi, Finanziaria Ernesto Breda, Istituto Ricerche Breda, Nuova Breda Fucine, Nuova Safim, Nuova Sopal, Reggiane Omi, Safim Factor, Safim leasing, Termomeccanica

Italiana. I conti fra Efim e le società in l.c.a. costituiscono partite interne o di giro.

L'autorizzazione del Ministero del Tesoro alla transazione con Finmeccanica ha portato al versamento da parte Finmeccanica di 73 mld (oltre interessi) alla Finanziaria Ernesto Breda e di 50 mld. (oltre interessi) alla Oto Breda Finanziaria, che consentiranno l'avvio della liquidazione delle due società rimasta fino ad oggi paralizzata per gli inadempimenti, nonostante le condanne giudiziarie intervenute.

Resta aperto il contenzioso tra Finmeccanica e Safim Factor spa in l.c.a. che per ora ha visto respinte le tesi di Finmeccanica: con sentenza 20 giugno 1997 il Tribunale di Roma ha condannato Finmeccanica a versare oltre 63 mld., parte di un complessivo credito pari a lire 966 mld. di cui 141 mld portati da decreti ingiuntivi e/o ordinanze di ingiunzione dichiarate provvisoriamente esecutive, 63 mld. portati da sentenza, 292 mld. per crediti azionati in giudizio e 470 mld. per crediti ad oggi non ancora azionati. Non si esclude una soluzione di concordato della Safim Factor spa in l.c.a.

* * * * *

4. CONTENZIOSO EFIM

Nel corso della procedura di liquidazione dell'Efim sono state promosse una molteplicità di azioni civili di risarcimento danni contro Amministratori e Sindaci nonché contro le società di revisione che avevano certificato i bilanci di Efim e delle società controllate, direttamente ed indirettamente, da Efim, come già ampiamente illustrato nelle precedenti relazioni. Si ritiene comunque opportuno riportare un quadro generale con l'indicazione delle pronunce giudiziarie intervenute nel semestre 1.1.99-30.6.99.

Sono stati avviati numerosi procedimenti penali per una pluralità di fattispecie delittuose, per lo più per reati di falso in bilancio, false comunicazioni sociali, frode fiscale, bancarotta fraudolenta e malversazione ai danni dello Stato.

In taluni casi, il Commissario Liquidatore dell'Efim è stato oggetto di indagini da parte della Magistratura penale, che risultano già concluse con l'archiviazione.

* * * * *

4.1. AZIONI DI RESPONSABILITA' CONTRO AMMINISTRATORI E SINDACI PROMOSSE DA EFIM.

Il Commissario Liquidatore ha proposto azione di responsabilità avanti al Tribunale di Roma contro i cessati organi sociali di Efim nonché nei confronti dell'ex Direttore Generale dell'Efim (che è stato condannato dal Pretore del Lavoro di Roma al pagamento dell'importo di lire 600 milioni).

Sono state altresì assunte iniziative giudiziarie avanti al Tribunale di Milano, Roma, Brescia e Busto Arsizio da parte di Efim ex art. 2395 cc nei confronti di ex amministratori e sindaci delle principali società del "comparto della difesa".

* * * * *

4.2. AZIONI DI DANNI CONTRO SOCIETA' DI REVISIONE PROMOSSE DA EFIM.

Il Commissario Liquidatore ha proposto n. 3 azioni giudiziarie avanti al Tribunale di Napoli, Milano e Brescia contro le società di revisione per non avere queste esercitato il mandato con la dovuta diligenza e cura.

* * * * *

4.3. ALTRE AZIONI DI RESPONSABILITA' CONTRO AMMINISTRATORI E SINDACI, E AZIONI DI DANNI.

I Commissari Liquidatori delle società controllate da Efim, ora in liquidazione coatta amministrativa, hanno promosso complessivamente n. 16 azioni di responsabilità, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, avanti al Tribunale di Roma, Milano, Napoli, Firenze, Monza, Venezia.

Le stesse società in l.c.a. hanno promosso n. 3 azioni di danni nei confronti delle società di revisione innanzi al Tribunale di Milano e Roma.

Il Tribunale di Roma con sentenza 16 aprile 1999 ha affermato la responsabilità della società di revisione citata in giudizio, e pertanto ha condannato la Reconta Ernest & Young S.P.A. al risarcimento dei danni in favore di Alumix in l.c.a. che sono stati quantificati nella misura di 3,460 mld., oltre interessi, qualora non sia possibile recuperare detto importo all'esito dell'azione giudiziaria promossa nei confronti della Moberis e di Innocenti Corrado.

Si tratta di un significativo riconoscimento da parte dell'Autorità Giudiziaria in ordine alla responsabilità della società di revisione che per anni ha certificato i bilanci di Alumix, società controllata da Efim, senza rilevare ed evidenziare le gravi irregolarità che venivano poste in essere dagli Amministratori, con gravissimi danni economici per la società.

* * * * *

4.4. CAUSE FALLIMENTARI, CONTROVERSIE INNANZI AL TAR E CAUSE CIVILI EFIM

In taluni casi, soggetti che assumono di essere titolari di crediti

esclusi dallo stato passivo di Efim hanno proposto opposizione al Tribunale di Roma o presentato domande di insinuazione tardiva. Attualmente sono pendenti n. 17 procedimenti dei quali uno (Efim/Credito Italiano) si è già concluso con sentenza n. 600/99 di rigetto dell'opposizione.

Altri soggetti, e cioè ex amministratori, sindaci e direttori generali di Efim e società controllate hanno proposto innanzi al Tribunale di Roma opposizione di terzo avverso la sentenza dichiarativa dell'insolvenza dell'Efim. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale.

Vi sono n. 4 procedimenti pendenti avanti al TAR Lazio.

In altri casi, Efim è stata citata in giudizio avanti al giudice civile per il pagamento di somme a titolo di risarcimento danni (n. 2 procedimenti) e, in particolare, per rilevare indenni in forza di una presunta responsabilità di Efim in base al contratto collettivo nazionale dei Dirigenti gli ex amministratori ed ex sindaci di società controllate da Efim nei confronti dei quali sono stati promossi giudizi di risarcimento danni per violazione dei doveri che su di essi gravavano.

* * * * *

4.5. PROCEDIMENTI PENALI

Sono stati avviati n.4 procedimenti penali che vedono Efim quale parte offesa e che coinvolgono complessivamente più di 300 soggetti tra funzionari e/o amministratori di società controllate da Efim indagati per i reati fallimentari configurabili in esito alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell'Efim ed altre

fattispecie delittuose quali false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta, frode fiscale, malversazione ai danni dello Stato.

Il Commissario Liquidatore Efim ha presentato n. 10 esposti alle Procure della Repubblica di La Spezia, Roma, Milano, Reggio Emilia, Firenze, Palmi, oltre alla relazione ex art. 203, III° C'o, L.F. inviata alla Procura della Repubblica di Roma.

Sono stati promossi n. 12 procedimenti penali per reati ai danni di società controllate da Efim, ora in liquidazione coatta amministrativa, quali Safimfactor, Safim Leasing, Edina

A quanto esposto si aggiunga un procedimento penale presso il Tribunale di Roma nei confronti dei cessati organi sociali di Efim ed Alumix, che si è concluso con il patteggiamento e la restituzione ad Alumix di un importo complessivo di 900 milioni.

In altri casi, il Commissario Liquidatore Efim è stato oggetto di indagini da parte della Magistratura penale in relazione alle vendite di società Efim.

Alcuni dei procedimenti penali si sono già conclusi con decreto di archiviazione: procedimento relativo al caso Siv con decreto di archiviazione 31.10.97, procedimento relativo al caso dell'Istituto Ricerche Breda con decreto 4.2.98, procedimento relativo al caso Alumix con decreto di archiviazione 15.2.99.

* * * * *

5. ATTIVITA' DI VIGILANZA SU SOCIETA' GIA' DEL GRUPPO EFIM IN L.C.A..

Nel suo corso si è provveduto a far redigere schede per omogeneizzare l'elaborazione dei dati forniti; sono stati sentiti personalmente quasi tutti i Commissari liquidatori per un colloquio

sullo stato delle singole liquidazioni e sulle problematiche particolari di ciascuna liquidazione, anche in ordine alle esigenze di coordinamento e di uniformità nelle diverse procedure e alle proposte di snellimento della liquidazione su cui il Commissario liquidatore si è permesso di richiamare l'attenzione dell'Onorevole Ministro. Sono state rilasciate 55 autorizzazioni, ai sensi dell'art. 35 L.F., di cui 34 alla L.e.a. di Alumix.

Previsioni sulla chiusura della liquidazione Efin e delle liquidazioni delle società in L.e.a. sono difficili perchè non si tratta più di vendite che il Commissario liquidatore doveva effettuare entro tempi fissati da leggi o prorogati con leggi motivate da obblighi comunitari, rispettati rigorosamente.

Oggi, terminata da anni l'attività di alienazione e in via di esaurimento, dopo la transazione con Finmeccanica di cui in precedenza, il residuo pagamento dei creditori, il compimento delle liquidazioni dipende da provvedimenti giurisdizionali notoriamente non rapidi o da provvedimenti amministrativi su cui l'esperienza non consente previsioni di rapidità.

Per accelerare e ridurre le spese, il Commissario liquidatore reputa indispensabile, come già comunicato al Ministero del Tesoro, l'accorpamento delle liquidazioni coatte con risparmi di tempi e di spese, riportando tutto ad un'unica liquidazione coatta amministrativa, con coadiutori con funzioni di vicecommissari, o a tre gruppi di società. Ciò richiederebbe peraltro un provvedimento legislativo per superare l'ostacolo posto dalla legge fallimentare.

PAGINA BIANCA

**ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA
(EFIM)**

RELAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE AL 30 GIUGNO 2000

PAGINA BIANCA

Roma, li 30 giugno 2000

RELAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'EFIM AL 30.6.2000

Il Commissario Liquidatore presenta la relazione sulla liquidazione coatta amministrativa e sullo stato di attuazione del programma a norma dell'art. 4 comma 15, del D.L. 487/92, convertito con modificazioni in L. 33/93, e approvato con Decreto Interministeriale 945279 del 21.1.1993.

* * * * *

1. INTRODUZIONE

1.1. I semestri 30.6.99 - 30.12.99 e 30.12.99 - 30.6.2000 sono stati caratterizzati, tra l'altro, dalla chiusura transattiva del contenzioso pendente tra Safim Factor spa in l.c.a. e Finmeccanica.

Tale contenzioso, infatti, non era stato inglobato nell'accordo transattivo intervenuto il 16 giugno 1998 tra Efim, Sistemi e Spazio, Aviofer, Oto Breda Finanziaria e Finanziaria Ernesto Breda da un lato, e Fimeccanica dall'altra, vertendo su controversie del tutto diverse e fra soggetti diversi, dal momento che la contestazione era in corso fra Safim Factor e Finmeccanica, con l'esclusione di Efim.

La chiusura transattiva dei rapporti tra Safim Factor e Finmeccanica costituisce una tappa particolarmente significativa nell'ambito del processo liquidatorio del Gruppo Efim sia per l'ammontare degli importi corrisposti da Finmeccanica sia per il fatto che con tale pagamento Safim Factor sarà in grado di soddisfare i creditori concorsuali con una percentuale di riparto che è pari al 85,9% che rappresenta un risultato assolutamente soddisfacente.

* * * * *

1.2. Con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della

Programmazione Economica del 31 maggio 2000 è stato approvato su proposta del Commissario Liquidatore Efim il nuovo elenco dei crediti ammessi vantati nei confronti di Efim in l.c.a.

* * * * *

1.3. Prosegue presso la Camera dei Deputati l'*iter* legislativo del disegno di legge per la razionalizzazione e l'accelerazione delle procedure di liquidazione e di dismissione delle società del gruppo Efim. In particolare, si è appena concluso il 7 marzo 2000 l'*iter* in Commissione.

Il provvedimento legislativo dispone il trasferimento a Alumix spa in l.c.a., Efimpianti spa in l.c.a. e Nuova Breda Fucine s.p.a. in l.c.a. dei patrimoni delle altre società controllate da Efim (con eccezione di Safim Factor spa in l.c.a. e di Finanziaria Ernesto Breda spa in l.c.a.) comprensivi di ogni componente attiva e passiva e dei rapporti in corso. I compendi trasferiti costituiranno, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati, sia tra loro, sia rispetto a quello della procedura avente causa.

Il trasferimento comporterà la necessità per ciascun Commissario Liquidatore (sia esso di società "*accorpate*" che, per ragioni di individuazione dei patrimoni e dei rapporti, di società "*accorpanti*") di predisporre, con riferimento alla data di entrata in vigore della disposizione legislativa, un bilancio straordinario della procedura a tale data, corredato dalla nota integrativa ed esplicativa, e redatto secondo i criteri normativi di chiarezza e veridicità (bilancio che, per le procedure "*accorpate*", si configura come vero e proprio bilancio di chiusura, al quale dovrà essere accompagnato il conto della gestione); nonché un inventario analitico dei beni, e una puntuale relazione sullo svolgimento della procedura e sullo stato della medesima.

Per accelerare e ridurre le spese, il Commissario liquidatore reputa infatti indispensabile, come già comunicato al Ministero del Tesoro, l'accorpamento delle liquidazioni coatte, con risparmi di tempi e di spese, riportando tutto a tre gruppi di società. E' anche previsto che alle Società possedute al 100% da Efim, venga esteso il regime applicato all'Efim, e cioè versamento delle disponibilità alla Tesoreria da cui Efim (le società) possono trarre le somme necessarie, in modo da fare disporre ad essa della liquidità, dal momento che i creditori sono garantiti a norma dell'art. 5, legge n. 33/1993 dello stato e non vi è alcun loro vantaggio nella detenzione di somme presso il sistema bancario, che produce interessi. Essi diminuiscono il debito assunto dallo stato in forza della legge

ricordata, con vantaggio dell'Erario, peraltro inferiore a quello che viene realizzato con l'afflusso della liquidità alla Tesoreria.

* * * * *

2. TRANSAZIONE SAFIM FACTOR - FINMECCANICA

2.1 Come evidenziato esplicitamente nel testo stesso dell'accordo transattivo Efim - Finmeccanica del 16 giugno 1998, residuava e restava fuori dalla composizione transattiva una significativa partita ancora in contenzioso fra società dell'ex gruppo Efim e Finmeccanica. Si trattava del conflitto, particolarmente complesso, che opponeva Finmeccanica e Safim Factor spa in l.c.a.

* * * * *

2.2. Con diversi contratti stipulati nel dicembre 1990 e con tre lettere di cessione rispettivamente del 17 novembre 1989, 13 dicembre 1989 e 27 novembre 1990 (aventi ad oggetto "*cessione di crediti pro soluto*"), alcune società allora appartenenti al gruppo Efim (Oto Melara, Officine Galileo, Termomeccanica Italiana, SMA, Breda Meccanica Bresciana, Elicotteri Meridionali e Agusta) hanno ceduto a SAFIM FACTOR, anch'essa controllata - tramite Nuova Safim - dall'Efim, crediti vantati in gran parte nei confronti di pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo pari a circa lire 610 miliardi. A sua volta SAFIM FACTOR, con quattro diversi contratti (due del 20 dicembre e 24 dicembre 1990 e altri due del 27 dicembre 1990) ha ceduto parte dei suddetti crediti a C. Fin, per un importo complessivo di circa lire 479 miliardi. Tutte le società prime cedenti hanno rilasciato a C. Fin mandato con rappresentanza per la riscossione dei crediti ceduti.

Nel corso del 1991 e 1992 C. Fin ebbe a rientrare in parte degli importi anticipati, sia a mezzo di pagamenti effettuati direttamente a suo favore da alcune società prime cedenti, sia a mezzo di pagamenti effettuati da altre prime cedenti a SAFIM FACTOR, e da questa riversati a C. Fin. Una parte degli incassi relativi alle fatture cedute non sono stati riversati a C. Fin. Parte di tali incassi è stata trattenuta presso società prime cedenti, altra parte è stata da queste versata a SAFIM FACTOR che non ha poi riversato quanto incassato a C. Fin.

* * * * *

2.3. Con decreto del Ministro del Tesoro del 9 marzo 1994 (in G.U. n. 65 del 19 marzo 1994) è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della SAFIM FACTOR; le società Agusta, Elicotteri Meridionali, Oto Melara, Breda Meccanica Bresciana, Officine Galileo e SMA sono state invece cedute dal gruppo Efim a Finmeccanica e sono state successivamente incorporate in Finmeccanica, salvo la SMA che nel frattempo è stata posta in liquidazione volontaria.

SAFIM FACTOR riteneva che le operazioni da cui originavano le posizioni controverse consistevano in finanziamenti effettuati dalla SAFIM FACTOR alle società del settore difesa e da C. Fin e Safim Factor, con contestuale cessione di crediti commerciali delle suddette società del settore difesa, senza notificazione ai debitori principali.

Conseguentemente, SAFIM FACTOR riteneva che le operazioni dovessero essere qualificate come finanziamenti con cessione di crediti commerciali a garanzia del debito di restituzione, rispettivamente di SAFIM FACTOR verso C. Fin e delle società del settore difesa verso SAFIM FACTOR. Analoga ricostruzione la SAFIM FACTOR difendeva in relazione alle posizioni subcedute alla Nuova Safim.

Quanto infine alle posizioni non subcedute a terzi o successivamente riacquistate dalla SAFIM FACTOR, quest'ultima si riteneva creditrice diretta delle società debitorici.

Le società del settore difesa ritenevano invece che le stesse operazioni configurassero contratti di factoring, intercorsi rispettivamente tra esse (in posizione di cedenti pro soluto) e SAFIM FACTOR e tra questa (in posizione a sua volta di cedente pro soluto) e C. Fin ovvero altri cessionari; conseguentemente, ritenevano di non essere debitorici di SAFIM FACTOR, bensì direttamente dei subcessionari.

* * * * *

2.4. Per il recupero dei crediti di cui alle operazioni in questione SAFIM FACTOR aveva promosso i seguenti giudizi cui sono seguite procedure esecutive non appena conseguita la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi e/o delle ordinanze di ingiunzione emesse:

1. SAFIM FACTOR s.p.a. in l.c.a. / Finmeccanica spa (quale incorporante di

Agusta spa) - Trib. Roma R.G. 17386/96 - Opposizione a decreto ingiuntivo

In data 6/8 febbraio 1996, Safim Factor otteneva *inaudita altera parte* decreto ingiuntivo esecutivo contro Agusta s.p.a. per la complessiva cifra di lire 63.007.800.824.

Con sentenza n. 12083 del 10 aprile - 20 giugno 1997 il Tribunale, accogliendo le prospettazioni della SAFIM FACTOR, rigettava l'opposizione proposta da Agusta. Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello.

2. SAFIM FACTOR s.p.a. in l.c.a. / Finmeccanica spa (quale incorporante di Agusta) - App. Roma - R.G. 3183/97 - Appello avverso sentenza n. 12083/97)

3. SAFIM FACTOR spa in l.c.a. / Finmeccanica spa (quale incorporante di Breda Meccanica Bresciana) - Condanna e ingiunzione di pagamento - Trib. Roma R.G. 33209/96

Con atto di citazione notificato il 1 agosto 1996, la SAFIM FACTOR conveniva in giudizio la Breda Meccanica Bresciana per sentir condannare quest'ultima al pagamento della somma di lire 30.995.346.172.

4. SAFIM FACTOR spa in l.c.a. / Finmeccanica spa (quale incorporante di Elicotteri Meridionali) - Opposizione a decreto ingiuntivo - Trib. Roma - R.G. 38480/96

In data 19/21 giugno 1996, la SAFIM FACTOR otteneva *inaudita altera parte* decreto ingiuntivo contro la Elicotteri Meridionali per la complessiva somma di lire 843.674.567. Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa.

5. SAFIM FACTOR spa in l.c.a. / Finmeccanica s.p.a. (quale incorporante di Officine Galileo) - Opposizione a decreto ingiuntivo - Trib. Roma - R.G. 21882/96

In data 1-2 aprile 1996 la SAFIM FACTOR otteneva *inaudita altera parte* decreto ingiuntivo contro la Officine Galileo per la complessiva somma di lire 25.328.686.771.

Con ordinanza del 30 gennaio 1998 il G.I., in accoglimento della domanda formulata dalla SAFIM FACTOR, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intero ammontare.

6. SAFIM FACTOR spa in l.c.a. / Finmeccanica spa (quale incorporante di Oto Melara) - Condanna e ingiunzione di pagamento - Trib. Roma R.G. 39835/96

Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 1996, la SAFIM FACTOR conveniva in giudizio la Oto Melara spa per sentir condannare quest'ultima al pagamento della somma di lire 155.314.469.142.

In data 25 maggio 1998 il Giudice emanava ordinanza - ingiunzione ex artt. 186 bis-ter cpc per la somma di lire 115.042.326.618.

7. SAFIM FACTOR spa in l.c.a. / SMA spa in liquidazione. Condanna e ingiunzione di pagamento - Trib. Roma RG 33211/96.

Con atto di citazione notificato il 5 agosto 1996, la SAFIM FACTOR conveniva in giudizio la SMA - Segnalamento Marittimo ed Aereo spa per sentir condannare quest'ultima al pagamento della somma di lire 17.563.364.041.

* * * * *

2.5. Le posizioni oggetto di subcessione al Credito Italiano spa erano investite da un giudizio di opposizione allo stato passivo della SAFIM FACTOR promosso da parte del Credito Italiano.

* * * * *

2.6. All'esito di lunga e complessa trattativa SAFIM FACTOR ha accettato, a saldo e stralcio e transazione dei crediti azionati nei confronti della Finmeccanica, quale incorporante delle società ex Efim del c.d. comparto-difesa e della SMA spa in liquidazione, nonché a definitiva regolazione dei crediti vantati nei confronti delle succitate società la somma in contanti di lire 146 miliardi offerta da Finmeccanica e la rinuncia della C. Fin spa ad ogni pretesa conseguente e/o attinente alla sua ammissione allo stato passivo di Safim Factor, con eccezione della posizione relativa al giudizio pendente nei confronti della Oto Melara spa, incorporata da Finmeccanica, e della Armamenti Aerospazio spa, e avente ad oggetto un credito di lire 100.000.000.000 oltre interessi, originante da un'operazione intercorsa con la Oto Melara spa mediante mandato di credito al Credito Italiano che non poteva essere oggetto della transazione in quanto non esclusivamente riferibile a Safim Factor spa in l.c.a. e a Finmeccanica spa.

Si è previsto altresì l'impegno di Finmeccanica spa a corrispondere alla Safim

Factor spa in l.c.a. quegli importi che all'esito del contenzioso tuttora in corso con il Credito Italiano (subcessionario di parte dei crediti ceduti dalle società del settore difesa), quest'ultimo dovesse ottenere dalla Safim Factor spa in l.c.a.

L'accordo transattivo tra Safim Factor e Finmeccanica è stato formalizzato in data 16 maggio 2000, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza rilasciata il 25 febbraio 2000 Prot. CL 172/00 e previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza reso in data 10 febbraio 2000 ai sensi della legge fallimentare.

Il Commissario Liquidatore Efim anche se si trattava di atto autorizzato di propria competenza, che a differenza di quanto avveniva nel corso Efim-Finmeccanica non comportava potenziali conflitti di interessi fra le posizioni del Commissario della l.c.a. dell'Efim e quelle di Autorità di vigilanza su Società già Efim a lui attribuite per legge, in considerazione dell'importanza della transazione che consente di avviare a conclusione la liquidazione della Safim Factor l.c.a. e l'ammontare delle somme in gioco, ha ritenuto doveroso portare subito a conoscenza del Ministero del Tesoro, con lettera 25 febbraio 2000 Prot. CL 173/2000, l'autorizzazione resa ai sensi degli artt. 35 e 206 L.F. con riferimento alla transazione fra SAFIM FACTOR SPA in l.c.a. e FINMECCANICA SPA.

* * * * *

2.7. La chiusura transattiva dei rapporti in contenzioso tra Safim Factor e Finmeccanica è stata resa possibile anche dal fatto che il Tribunale di Roma nel giudicare sull'opposizione di Agusta spa avverso il decreto ingiuntivo 6.2.96 ottenuto da Safim Factor, ha accolto le prospettazioni e tesi giuridiche di quest'ultima giacchè con sentenza 20 giugno 1997 n. 12083 ha rigettato l'opposizione proposta da Agusta spa, poi incorporata da Finmeccanica, confermando il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il Tribunale di Roma, infatti, elaborata sentenza pronunciata sul complesso meccanismo di finanziamenti posti in essere da, e tra, Safim Factor, C.Fin e Agusta, ha accertato e dichiarato che era *"dunque corretto che la Safim Factor in l.c.a. si considerasse debitrice di C. Fin e creditrice di Agusta"*.

* * * * *

2.8. Il raggiungimento dell'accordo conciliativo tra Safim Factor e Finmeccanica segna un altro importante passo in avanti nel processo liquidatorio

dell'Efim giacchè consente di realizzare la seguente situazione:

a) pagamento di lire 146 miliardi *cash* immediatamente disponibile per i creditori concorsuali estranei alla C. Fin; quest'ultima, infatti, rinuncia alle proprie pretese integralmente e, quindi, non concorre ai riparti;

b) messa a disposizione degli altri creditori concorsuali della quota di riparto delle altre attività liquidate dalla procedura senza alcun riparto in favore di C. Fin. la cui quota di partecipazione al passivo fallimentare di Safim Factor spa in l.c.a. è pari al 29,5%;

c) attivo della procedura pari a lire 723,2 miliardi che, sommato al versamento *cash* da parte di Finmeccanica di lire 146 miliardi, porta a lire 869,2 miliardi l'attivo da destinare ai creditori concorsuali diversi da C. Fin che in termini di percentuale di riparto è pari al 85,9%.

* * * * *

3. ESECUZIONE DELLA TRANSAZIONE EFIM - FINMECCANICA

Come evidenziato nella precedente relazione semestrale, il Commissario Liquidatore Efim aveva fatto presente al Ministero del Tesoro che per quanto concerneva la consegna del certificato azionario n. 1 portante n. 200.000 azioni della "Armamenti e Aerospazio spa" al Ministero del Tesoro nella cui titolarità le azioni erano entrate, in adempimento all'obbligazione relativa alle formalità necessarie al fine di far risultare intestate al Ministero le azioni di Armamenti e Aerospazio spa prevista dal punto 3 dell'accordo transattivo Efim - Finmeccanica del 16 giugno 1998, il Commissario Liquidatore era in attesa delle necessarie determinazioni del Ministero, circa la consegna del titolo, già girato in data 20 gennaio 1995 in favore del Ministero stesso (lettere 28.4.99 Prot. CL 338/99; 28.4.99 Prot. CL 330/99). In data 4 maggio 1999, Efim e Finmeccanica con comunicazione a firme congiunte informavano il Ministero del Tesoro che la transazione aveva avuto esecuzione eccezione fatta per la consegna dei certificati azionari di Armamenti e Aerospazio spa, e reiteravano al riguardo richiesta di istruzioni.

Con lettera pervenuta in data 10 maggio 2000 Prot. n. 604391 il Ministero del Tesoro in attuazione della normativa di cui all'art. 5, comma 2 septies, del decreto legge n. 487/92, convertito dalla legge n. 33/93 e successive modificazioni e integrazioni e in conformità all'accordo del 16 giugno 1998 tra EFIM in l.c.a. e Finmeccanica spa (al quale SMA ha aderito per accettazione espressa), di cui ha preso atto il Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1998,

autorizzato dal Ministro del Tesoro con decreto del 1 marzo 1999, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 marzo 1999, ha quindi invitato il Commissario Liquidatore Efim a procedere alla consegna del certificato azionario al Dirigente presso il Dipartimento, Direzione VI del Ministero del Tesoro.

* * * * *

4. ATTIVITA' DI VIGILANZA SU SOCIETA' GIA' DEL GRUPPO EFIM IN L.C.A.

4.1. Nel periodo preso in considerazione il Commissario Liquidatore Efim ha provveduto ad esercitare i poteri di vigilanza sulle procedure in liquidazione coatta amministrativa attribuiti dalla legge fallimentare, in particolare richiedendo ai Commissari Liquidatori di redigere schede contenenti informazioni sullo stato di ciascuna liquidazione per omogeneizzare l'elaborazione dei dati forniti e svolgendo una attività di controllo particolarmente intensa in ordine all'esercizio di azioni di responsabilità verso ex amministratori ed ex sindaci delle società in l.c.a.

* * * * *

4.2. Nel primo semestre del 2000 il Commissario Liquidatore Efim ha rilasciato ai sensi della legge fallimentare n. 49 autorizzazioni per il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte dei Commissari Liquidatori delle singole procedure mentre in un caso ha negato l'autorizzazione richiesta.

Le autorizzazioni sono state emesse, in particolare, con riferimento ad atti di transazione (n. 35) e per pagamenti ai creditori, riparti parziali, vendite, proroga controgaranzie, avallo bancario, abbandono giudizi (n. 14).

Delle autorizzazioni rilasciate, 43 riguardano le società 100% EFIM e più precisamente:

ALMAX ITALIA	2
ALUMIX	19
ALUTEKNA	1
EFIMPIANTI	3
ISTITUTO RICERCHE BREDA	2
METALLOTECNICA VENETA	1
NUOVA COMSAL	1
NUOVA SAFIM	1
REGGIANE OMI	9

TERMOMECCANICA ITALIANA	3
SISTEMI E SPAZIO	1

Le restanti 6 autorizzazioni riguardano invece società non 100% EFIM e più precisamente:

BREDA ENERGIA	1
NUOVA BREDA FUCINE	1
SAFIM FACTOR	4

* * * * *

4.3. Attualmente risultano pendenti n. 21 azioni di responsabilità promosse da Efim e dai singoli Commissari Liquidatori nei confronti dei cessati organi sociali di Efim e delle società ex Efim, poi assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi della legge fallimentare.

L'importo complessivo del risarcimento danni richiesto ammonta ad oltre 886 mld giacchè per talune azioni non è stato possibile quantificare nell'atto di citazione l'ammontare del risarcimento danni richiesto, riservandosi di farlo in corso di giudizio.

L'importo del risarcimento danni riconosciuto giudizialmente, anche provvisoriamente, ammonta a circa 4,5 mld mentre l'importo effettivamente incassato a seguito di azioni di responsabilità è pari a circa 106 milioni.

Le azioni di risarcimento danni promosse nei confronti delle società di revisione da Efim e da società ex Efim e attualmente pendenti, risultano essere n. 12.

Con sentenza 18 ottobre 1999 n. 9334 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da Efim contro Coopers e Lybrand ed è stato predisposto atto di appello.

Il Tribunale di Roma, invece, con sentenza 16 aprile 1999 ha affermato la responsabilità della società di revisione citata in giudizio, e pertanto ha condannato la Reconta Ernest & Young spa al risarcimento dei danni in favore di Alumix in l.c.a. che sono stati quantificati nella misura di 3,5 mld, oltre interessi, qualora non sia possibile recuperare detto importo all'esito dell'azione

giudiziaria promossa nei confronti della Moberis e di Innocenti Corrado.

Si tratta di un significativo riconoscimento da parte dell'Autorità Giudiziaria in ordine alla responsabilità della società di revisione che per anni ha certificato i bilanci di Alumix, società controllata da Efim, senza rilevare ed evidenziare le gravi irregolarità che venivano poste in essere dagli Amministratori, con gravissimi danni economici per la società.

* * * * *

4.4. Con circolare 10 novembre 1999 Prot. Cl. 907/99 il Commissario Liquidatore Efim ha trasmesso ai Commissari Liquidatori delle singole liquidazioni la direttiva del Ministero del Tesoro 5.11.99 prot. n. 809264 contenente l'indicazione dei criteri da seguire nell'effettuare riparti parziali e/o anticipati nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

* * * * *

4.5. Con circolare 18 novembre 1999 Prot. CL 976/99 il Commissario Liquidatore Efim ha richiamato l'attenzione dei Commissari Liquidatori delle singole liquidazioni sulle lentezze nel recupero dei crediti di imposta verso l'Amministrazione Finanziaria, che è questione di grande importanza che ha sempre travagliato la Liquidazione dell'Efim dovendosi registrare ritardi che hanno causato in modo indiretto perdite all'Erario per centinaia di miliardi.

E' stato quindi richiesto di trasmettere una precisa situazione da parte di ciascuna delle liquidazioni coatte amministrative sulla situazione dei crediti di imposta da recuperare che è stata fornita.

La situazione risulta essere la seguente:

TOTALE CREDITI	lire	1.302.276.468.485
TOTALE CREDITI IN CONTENZIOSO	lire	2.305.757.100
TOTALE DEBITI	lire	33.451.540.023
TOTALE DEBITI IN CONTENZIOSO	lire	40.179.054.865

Il Commissario Liquidatore Efim ha provveduto altresì al monitoraggio periodico della situazione di liquidità delle singole procedure, richiedendo ai singoli Commissari Liquidatori la trasmissione dei relativi dati.

Alla data del 24.5.2000 i dati forniti in ordine alla liquidità risultano essere

i seguenti:

SOCIETA' 100% EFIM	lire 956.161.000.000
SOCIETA' NON 100% EFIM	lire 946.732.000.000

Nel disegno di legge di cui al precedente punto, sono state formulate proposte per il trasferimento alla Tesoreria delle liquidità delle Società possedute al 100%.

Prof. Avv. Alberto Predieri
Commissario Liquidatore

